

Ciente  STOGIT  SNAM RETE GAS	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 1 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

**QUADRO PROGRAMMATICO
(VOL. I – SEZ. II)**

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 2 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE	8
	2.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	9
	2.2. RIFIUTI	10
	2.3. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI	12
	2.4. QUALITÀ DELLE ACQUE	12
	2.5. QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA	13
	2.6. EMISSIONI ACUSTICHE	14
	2.7. INQUINAMENTO LUMINOSO	15
	2.8. VINCOLI AREE PROTETTE	16
3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA	17
	3.1. INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE	17
	3.2. CONFERENZA NAZIONALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	20
	3.3. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO DEL GAS NATURALE	20
	3.3.1. Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164	21
	3.3.2. Legge 3 Agosto 2007, No. 125	22
	3.3.3. Direttiva 2009/73/CE	23
	3.3.4. Decreto Legislativo 1 Giugno 2011, No. 93	24
	3.4. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL PROGETTO	24
	3.5. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO	26
	3.5.1. Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164	26
	3.5.2. DM 9 Maggio 2001 (Criteri e Modalità sui Servizi di Stoccaggio)	29


Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 3 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

3.5.3.	DM 26 Settembre 2001 (Stoccaggio Strategico)	30
3.5.4.	Legge 23 Agosto 2004, No. 239 e s.m.i. (Riordino del Sistema Energetico)	30
3.5.5.	Legge 18 Aprile 2005, No. 62 (Comunitaria 2004)	31
3.5.6.	Decreto Ministeriale 18 Giugno 2010	33
3.5.7.	Decreto Ministeriale 21 Gennaio 2011	33
3.5.8.	Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011	34
4.	PIANIFICAZIONE AMBIENTALE – TERRITORIALE	35
4.1.	PIANIFICAZIONE DI LIVELLO NAZIONALE	36
4.1.1.	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/04)	36
4.1.2.	Legislazione sulla Conservazione dei Siti della Rete Natura 2000	39
4.1.3.	Pianificazione di Bacino	43
4.2.	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	47
4.2.1.	Piano Energetico Regionale (PER)	47
4.2.2.	Pianificazione territoriale	49
4.3.	RIFERIMENTI NORMATIVI PROVINCIALI	55
4.3.1.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna	55
4.3.2.	Piano di Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna	66
4.4.	PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE	66
4.4.1.	Piano Strutturale Comunale Associato della Bassa Romagna	67
	RIFERIMENTI	76

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 4 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (Sezione II del Volume I, come descritto nella struttura di cui allo schema seguente).



All'interno del Quadro di Riferimento Programmatico vengono forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Questo riporta pertanto l'individuazione delle principali normative inerenti gli aspetti prettamente ambientali, la descrizione del quadro di riferimento normativo comunitario e nazionale vigente, per il

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 5 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

settore energetico (settore a cui attiene l'opera in esame) e l'analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione che interessano il sistema territoriale di riferimento.

Gli aspetti progettuali relativi alla Centrale ed ai pozzi e flowlines, sono riportati rispettivamente all'interno delle Sezioni IIIa e IIIb, Volume I, del presente SIA. Per quanto riguarda inoltre la descrizione delle componenti ambientali interessate dal progetto e la stima degli impatti potenziali, si rimanda alla Sezione IV del Volume I.

Il Quadro di Riferimento Programmatico del presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in ottemperanza all'art. 1, comma 3, del DPCM 27 Dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, No. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Agosto 1988, No. 377" (GU 5 Gennaio 1989, No. 4) ed all'Art. 22 e all'Allegato VII del D. Lgs 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

In particolare, l'art. 3 del DPCM specifica come il Quadro di Riferimento Programmatico per lo studio di impatto ambientale debba fornire *"gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi"*.

Il Quadro di Riferimento Programmatico in particolare dovrà comprendere:

- *"la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- *la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:*
 - *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni,*
 - *l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
- *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari";*

e descrivere:

- *"l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- *le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatici"*.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di illustrare gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti per il territorio di studio, direttamente o indirettamente in relazione con il progetto. Sulla base dell'analisi di tali strumenti è quindi stata effettuata la verifica dei rapporti di coerenza con l'opera in progetto.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 6 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			




Figura 1.1: Strutturazione del Quadro Programmatico

Per un corretto inquadramento delle opere in progetto, rispetto ai vincoli territoriali esistenti, è stata elaborata un'apposita cartografia (Tabella 1.1).

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 7 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Tabella 1.1: Cartografia Tematica del Quadro di Riferimento Programmatico

TITOLO	SCALA	TAVOLA
Carta dei Vincoli Territoriali e delle Aree Protette	1:10.000	2/A
Carta dei Vincoli Territoriali e delle Aree Protette	1:25.000	2/B
Carta dei Limiti Amministrativi	1:10.000	3
Carta dei Vincoli PSC	1:10.000	4
Carta degli Ambiti PSC	1:10.000	5

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 8 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

La principale normativa di riferimento in materia ambientale, a livello nazionale, è costituita dal D. Lgs. 3 Aprile 2006, No. 152, "Norme in Materia Ambientale". Tale decreto, pubblicato sul Supplemento ordinario No. 96 alla GU 14 Aprile 2006, No. 88 ed entrato in vigore il 29 Aprile 2006, ha riunito in un unico testo la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, di difesa del suolo e tutela delle acque, di gestione dei rifiuti, di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di risarcimento dei danni ambientali.

Il D. Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice Ambientale") ha sostituito molti dei precedenti provvedimenti di settore ed è stato oggetto, successivamente alla sua entrata in vigore, di modifiche ed integrazioni anche rilevanti intervenute con l'emanazione di oltre 35 provvedimenti, così come numerosi sono stati i provvedimenti emanati in attuazione delle sue singole parti, di seguito elencate:

- Parte I - Disposizioni comuni e principi generali (artt. da 1 a 3);
- Parte II – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (artt. da 4 a 52);
- Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (artt. da 53 a 176);
- Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (artt. da 177 a 266);
- Parte V – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (artt. da 267 a 298);
- Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (artt. da 299 a 318).

Pur costituendo la trasposizione a livello nazionale di numerose direttive UE, il Codice Ambientale non esaurisce l'insieme delle norme comunitarie relative alle suddette materie. Accanto alla disciplina recata dal D. Lgs 152/2006 bisogna infatti considerare le regole UE "self executing", ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento statale senza necessità di essere formalmente recepite.

Oltre al D. Lgs. 152/2006, vanno tenute in considerazione anche le ulteriori norme di carattere ambientale, preesistenti o emanate successivamente al Codice Ambientale, che risultano vigenti a livello nazionale, le norme di riferimento a livello comunitario nonché le norme ed i regolamenti vigenti a livello regionale.

Nel presente Capitolo si presenta una sintesi della principale normativa ritenuta di interesse ai fini dello sviluppo del progetto e per la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali che per tipologia, ubicazione e caratteristiche del progetto sono ritenute maggiormente significative.

L'esame nella normativa è stato effettuato considerando, in particolare, i seguenti aspetti principali:

- valutazione di impatto ambientale;
- rifiuti;
- bonifica dei siti contaminati;
- qualità delle acque;

Cliente  STOGIT  SNAM RETE GAS	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 9 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera;
- rumore;
- inquinamento luminoso;
- vincoli aree protette.

2.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il D. Lgs 152/2006 (Parte II) ha tradotto in un unico "corpus" le previgenti norme sulla valutazione d'impatto ambientale abrogando i diversi provvedimenti nazionali con i quali si era precedentemente proceduto all'attuazione delle disposizioni comunitarie. Il decreto ha recepito, in particolare, il contenuto delle direttive 2001/42/CE (sulla valutazione degli effetti di determinati piani e progetti sull'ambiente) e 85/337/CEE (sulla VIA, come modificata dagli omonimi provvedimenti 97/11/CE e 2003/35/CE) e previsto il coordinamento con la normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

La Parte Seconda è entrata in vigore il 31 Luglio 2007 (fatti salvi gli articoli 49 e 50). Il D. Lgs. 16 Gennaio 2008, No. 4 (cd. "Correttivo unificato") ha poi sostituito integralmente tale Parte, con decorrenza 13 Febbraio 2008, apportando numerose novità alla disciplina.

Il D. Lgs. 29 Giugno 2010, No. 128, entrato in vigore il 26 Agosto 2010, ha ripreso in maniera estesa la Parte II per quanto riguarda le procedure di VIA e VAS, nonché inserito un nuovo Titolo relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con l'obiettivo di integrare definitivamente la disciplina IPPC (Direttiva 2008/1/CE).

Il Titolo I della Parte II del D. Lgs. 152/2006 (artt. da 4 a 10) riporta, tra l'altro, i principi generali relativi alla VIA, mentre le modalità relative allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale sono descritte nel Titolo III (artt. da 19 a 29).

Completano la Parte II No. 12 Allegati di cui No. 5 relativi alla VIA (Allegati da II a V e VII).

La VIA ha la finalità di *“proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita”*. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di normativa, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori e sulla loro interazione:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

La procedura di VIA costituisce il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto ai fini del raggiungimento delle soluzioni più idonee al perseguimento dei predetti obiettivi.

Gli Allegati II e III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 elencano i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 10 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

L'articolazione ed i contenuti dello studio di impatto ambientale sono definiti dal D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 Luglio 1986, No. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988, No. 377".

Il progetto del Campo di stoccaggio gas di Alfonsine rientra nella tipologia di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza statale (punto 17 "Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi" dell'Allegato II "Progetti di Competenza Statale" alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006).

In materia di VIA si citano, inoltre, le seguenti norme e delibere emanate a livello regionale:

- L.R. 18 Maggio 1999, No. 9 – Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, e s.m.i. (in particolare la L.R. 3/2012);
- Delibera G.R., No. 987/2010 – Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di screening e VIA.

2.2. RIFIUTI

La gestione dei rifiuti a livello nazionale è disciplinata nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti comunitari dotati di immediata efficacia ("self executing").

Il D. Lgs. 152/2006 ha abrogato il precedente D. Lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi") e l'articolo 14 del D.L. 138/2002 recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto", censurata dalla Corte Europea di Giustizia.

Le principali modifiche ed integrazioni al Codice sono state apportate dai citati D. Lgs. 4/2008 (c.d. "Correttivo unificato") che ha integrato e modificato numerose parti del D. Lgs. 152/2006 (ivi inclusa la disciplina sulle terre e rocce da scavo), dalla L. 2/2009 e L. 13/2009 in materia di terre e rocce da scavo, dal D. Lgs. 128/2010 (c.d. "Correttivo Aria-Via-I PPC", in particolare per quanto riguarda gli aspetti ricompresi nell'autorizzazione integrata ambientale) e, in maniera sostanziale, dal D. Lgs. 205/2010 (c.d. "IV Correttivo") con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti ed è stata sostanzialmente riscritta la Parte Quarta.

Si evidenzia infine il recente Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare No. 161 del 10 Agosto 2012, a seguito del quale è stato abrogato l'Art. 186 del D.Lgs No. 152/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento degli olii usati, si segnala il DM 16 Maggio 1996, No. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati", in attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 27 Gennaio 1992, No. 95.

A livello regionale, l'Emilia Romagna ha portato avanti un processo di adeguamento e conformazione della legislazione regionale alla normativa europea e nazionale di settore, attraverso una serie di provvedimenti legislativi cui si è affiancata l'adozione di atti amministrativi con i quali la Regione ha espletato le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, per uniformare e rendere coerente l'azione amministrativa da parte degli enti su tutto il territorio regionale di riferimento per il settore dei rifiuti (Regione Emilia-Romagna, 2011).

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 11 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Tra i più rilevanti provvedimenti adottati si evidenziano:

- la DGR No. 2317/2009, che ha modificato gli allegati della precedente DGR 1620/2001 “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti” ed ha formalizzato l’introduzione dell’applicativo Web O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la raccolta e la trasmissione, a Province e Regione, dei risultati annuali delle raccolte differenziate e finalizzate, nonché delle informazioni relative ai rifiuti urbani gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento presenti nel territorio regionale;
- la DGR No. 1622 del 3 Novembre 2010 con cui è stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per lo sviluppo di attività e lo scambio di dati relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio per incrementarne la raccolta differenziata e il recupero, al fine di continuare e migliorare ulteriormente la conoscenza della filiera del recupero e delle quantità effettivamente destinate a riciclaggio e recupero;
- la DGR No. 722 del 30 Maggio 2011 con cui è stato approvato il Protocollo d’Intesa volto a sviluppare la collaborazione tra la Regione, Arpa e il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente quali soggetti incaricati di controllare l’applicazione delle norme a tutela dell’ambiente, attraverso lo scambio costante e reciproco di dati ed esperienze al fine di garantire un migliore coordinamento delle politiche ambientali e l’equilibrato sviluppo regionale per i profili sociali, economici ed ambientali.

Per quanto riguarda il livello d’azione pianificatorio-programmatorio, questo si è sviluppato su due filoni principali di attività fra loro correlati:

- l’emanazione di linee guida regionali e di criteri di indirizzo per la pianificazione provinciale;
- la partecipazione alla fase di concertazione per l’elaborazione e l’adozione dei nuovi piani provinciali di settore (PPGR) con una costante azioni di impulso e di supporto – anche degli aspetti procedurali – nei confronti delle Amministrazioni Provinciali.

La Legge Regionale 21 Aprile 1999, No. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, all’art. 128, aveva demandato alle Province la pianificazione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR). Per quanto riguarda l’azione di indirizzo e coordinamento, con la DGR No. 1620/2001 e successivi altri provvedimenti amministrativi, sono stati dettagliati gli aspetti riguardanti i contenuti che la pianificazione provinciale di settore deve necessariamente sviluppare, al fine di essere conforme alla normativa di livello sovraordinato (comunitaria e nazionale).

Con Deliberazione No. 325 del 25 Marzo 2013, la Giunta Regionale ha recentemente adottato, sulla base degli indirizzi programmatici già adottati con Deliberazione No. 1147/2012, il Documento preliminare del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) previsto dall’art. 199 del D. Lgs. 152/2006 in coerenza con la disciplina comunitaria. Il Piano regionale persegue una riduzione dell’uso delle risorse attraverso l’applicazione di una gerarchia di gestione dei rifiuti che privilegia la prevenzione e la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia e, per ultimo, lo smaltimento. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale trovano applicazione le disposizioni dei vigenti Piani provinciali.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 12 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

2.3. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

La normativa di riferimento per la bonifica di terreni ed acque sotterranee contaminate è rappresentata dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., Titolo V della Parte IV (Bonifica dei siti contaminati, artt. 239-266) e Allegati 1-5, il quale fornisce le linee guida per intraprendere, in caso di interessamento di un sito contaminato (con concentrazioni di inquinanti tali da determinare un rischio per la salute umana), le azioni necessarie per la bonifica e/o messa in sicurezza dello stesso.

A livello regionale, la L.R. No. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale", all'art.128, indica come la Regione Emilia-Romagna abbia delegato alle Province la pianificazione per la bonifica delle aree inquinate, da attuarsi con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La LR No. 5 del 1° Giugno 2006, all'Art. 5 (il cui comma 1 è stato modificato dall'Art. 25 della LR 28 Luglio 2006, No. 13) indica come le funzioni in materia ambientale conferita alle Province e ai Comuni siano confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore del D. Lgs del 3 Aprile 2006, No. 152.

L'attività della Regione riguarda il coordinamento e indirizzo degli Enti locali, il supporto all'attività di pianificazione delle Province ed alla produzione di circolari tecniche e linee guida. Per quanto riguarda l'ordine di priorità degli interventi di bonifica dei siti censiti, in carenza di un indirizzo nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha inoltre elaborato la metodologia di analisi comparata del rischio, denominata A.R.G.I.A. (Analisi del Rischio per la Gerarchizzazione dei siti Inquinati contenuti nell'Anagrafe), approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 Luglio 2003, No. 1562 - Allegato 3.

2.4. QUALITÀ DELLE ACQUE

Qualità Acque Superficiali e Disciplina degli Scarichi

L'attuale testo di riferimento in materia è costituito dal D. Lgs del 3 Aprile 2006, No. 152 e s.m.i, Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), il quale abroga la preesistente "Legge Quadro" sulle acque (il D. Lgs 152/99) e recepisce la direttiva 2000/60/CE sulla qualità delle risorse idriche.

Relativamente agli scarichi, il decreto prevede che questi siano tutti preventivamente autorizzati, a meno di diverse disposizioni regionali, dalla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.

L'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda ad esprimersi in merito.

A tal proposito, a livello regionale, la Regione predispone le norme, le direttive ed i regolamenti attuativi sul trattamento delle acque di scarico, ed effettua attività di coordinamento tra gli enti delegati in materia di normazione. Inoltre coordina tutte le attività finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e alla Commissione Europea per quello che riguarda gli obblighi derivanti dall'adozione delle Direttive comunitarie. La Regione infine svolge anche un'azione di indirizzo delle attività di controllo delle acque

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 13 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

e degli scarichi in relazione alle esigenze di valutazione degli effetti delle azioni regionali, ed esercita una funzione di omogeneizzazione delle attività di controllo svolte a livello provinciale.

Di seguito sono elencate le principali norme e gli atti della Regione:

- DGR No. 1053 del 9 Giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs 11 Maggio 1999, No. 152, come modificato dal D. Lgs 18 Agosto 2000, No. 258 in materia di di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- DGR No. 286 del 14 Febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (Art. 39, D. Lgs 11 Maggio 1999, No. 152)”;
- DGR No. 1860 del 18 Dicembre 2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR No. 286 del 14 Febbraio 2005”;
- Legge Regionale No. 4 del 6 Marzo 2007 “Adeguamenti Normativi Ambientali in Materia Ambientale, Modifiche a Leggi Regionali”, in particolare al Capo II “Disposizioni in materia di demanio idrico”;
- Linee Guida della Direzione Tecnica di ARPA Emilia-Romagna LG28/DT del 14 Aprile 2008, “Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 – Acque meteoriche e di dilavamento”.

Qualità Acque ad Uso Domestico

La qualità delle acque ad uso domestico viene normata dal D. Lgs del 2 Febbraio 2001, No. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Ulteriori disposizioni sono state apportate dal Decreto 22 Dicembre 2004 “D. Lgs 31/2001 – Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possano essere disposte dalle Regioni e dalle Province autonome” e dal DM Salute del 7 Febbraio 2012, No. 25 “Trattamento delle acque destinate al consumo umano - Disposizioni tecniche per le apparecchiature”.

Per tutelare queste acque, in collaborazione con le Province, la Regione Emilia-Romagna elabora e predispone gli indirizzi e le linee per lo sviluppo delle reti di monitoraggio quali-quantitative e la diffusione dei risultati rilevati.

2.5. QUALITÀ DELL’ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

A livello nazionale i principali riferimenti normativi sull’inquinamento atmosferico e le emissioni in atmosfera sono costituiti dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Norme in Materia di Tutela dell’Aria e di Riduzione delle Emissioni in Atmosfera, artt. 267-298) e dal D. Lgs 13 Agosto 2010, No. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

Le competenze della Regione in materia riguardano, in particolare, il raccordo con la normativa di settore, europea e nazionale, la definizione di linee di indirizzo per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria e di criteri ed indirizzi per gli Enti locali.

A livello regionale, si segnalano principalmente:

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 14 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- DGR 14 Marzo 2011, No. 344 “Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente per un’aria più pulita in Europa, attuata con il D. Lgs 13 Agosto 2010, No. 155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite per il Biossido di azoto e per il PM₁₀”;
- DGR 24 Ottobre 2011, No. 1497 “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell’Art. 269 del D. Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.”;
- DGR 27 Dicembre 2011, No. 2001, “Recepimento del D. Lgs 13 Agosto 2010, No. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell’aria”.
- DGR No. 2069 del 28 Dicembre 2012: la Regione ha approvato gli indirizzi per l’elaborazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), che conterrà le misure per il risanamento della qualità dell’aria, definendo previsioni, indirizzi, direttive e prescrizioni, da recepire anche nella pianificazione e programmazione subordinata, integrando i vari settori che contribuiscono all’inquinamento atmosferico (urbanistica, traffico, energia, etc). Nelle more vige la pianificazione approvata a livello provinciale.

2.6. EMISSIONI ACUSTICHE

A livello nazionale, la principale normativa in materia di inquinamento acustico è costituita da:

- DPCM 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- DPCM 26 Ottobre 1995, No. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e demanda all’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente, adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel DPCM dell’1 Marzo 1991;
- DM dell’11 Dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- DPCM 14 Novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d’uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM 1 Marzo 1991;
- Decreto Legislativo No. 262 del 4 Settembre 2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- Decreto Legislativo No. 194 del 19 Agosto 2005, “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla Gestione del Rumore Ambientale”, il quale integra le indicazioni fornite dalla Legge 26 Ottobre 1995, No. 447, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata in attuazione della citata Legge No. 447.

A livello regionale si cita la LR del 9 Maggio 2001, No. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico (testo coordinato)” e s.m.i. e le seguenti Delibere:

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 15 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- DGR del 9 Ottobre 2001, No. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della LR 9 Maggio 2001, No. 15 recanti “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- DGR del 21 Gennaio 2002, No. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’Art. 11, comma 1 della LR 9 Maggio 2001, No. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- DGR del 14 Aprile 2004, No. 673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 Maggio 2001, No. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- DGR del 24 Aprile 2006, No. 591 “Individuazione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali di interesse provinciale ai sensi dell’Art. 7.c.2, lett. a), Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, No. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale””;
- DGR del 17 Settembre 2012, No. 1369 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla Gestione del Rumore Ambientale – Approvazione delle Linee Guida per l’Elaborazione delle Mappature Acustiche e delle Mappe Acustiche Relative alle Strade Provinciali ed agli Agglomerati della Regione Emilia-Romagna”.

2.7. INQUINAMENTO LUMINOSO

La Regione ha emanato norme relative alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico, dette norme definiscono, quali oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso: il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della "Rete Natura 2000" e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme.

Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono indicativamente avere, fatti salvi i confini regionali, un'estensione pari a:

- a) 25 km di raggio attorno agli osservatori professionali;
- b) 15 km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;
- c) 10 km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale;
- d) pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Le principali norme regionali in materia sono:

- L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2005 n. 2263 Direttiva per l'applicazione della Legge regionale del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- Circolare esplicativa delle norme di cui alla Determina DG Ambiente No. 14096/2006 e smi

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 16 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

2.8. VINCOLI AREE PROTETTE

Nel seguito è riportato un elenco della legislazione di interesse per la valutazione dei sistemi naturalistici a livello comunitario e nazionale.

- Direttiva Habitat 92/43/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE “concernente la Conservazione degli uccelli selvatici”. Si precisa che l’attuale testo della Direttiva Uccelli ed i relativi elenchi ed allegati abrogano e sostituiscono il precedente testo storico (Direttiva 79/409/CEE);
- Legge 6 Dicembre 1991, No. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge 11 Febbraio 1992, No. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- DPR 8 Settembre 1997, No. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (modificato e integrato con DPR No. 120 del 12 marzo 2003, pubblicato su G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

A livello regionale, la normativa è principalmente costituita da:

- Legge regionale 24 Gennaio 1977, No. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”;
- Legge regionale 14 Aprile 2004, No. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali”;
- Legge regionale 17 Febbraio 2005, No. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000”;
- Legge regionale 31 Luglio 2006, No. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- Legge regionale 6 Marzo 2007, No. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali (si vedano articoli 34 e 35)”;
- DGR No. 1191 del 30 Luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. No.7/04”;
- DGR No. 1224 del 28 luglio 2008 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa No. 243/2009 “Approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000”.
- Legge regionale 23 Dicembre 2011, No. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”..

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 17 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA ENERGETICA

Negli anni che hanno preceduto la liberalizzazione del mercato del gas, lo stoccaggio di gas naturale in giacimento costituiva uno strumento per ottimizzare i flussi di gas nell'ambito di un sistema verticalmente integrato e con offerta monopolistica al consumatore finale. A seguito dell'introduzione della possibilità di concorrenza nella vendita di gas, l'accesso alle infrastrutture di stoccaggio svolge una funzione strategica indispensabile (AEEG, 2003).

Lo stoccaggio di gas naturale in giacimento:

- permette ai "venditori" (in capo ai quali sono posti gli obblighi di modulazione ex D. Lgs 164/2000, art. 18) di modulare l'offerta di gas per far fronte alla rigidità del profilo delle importazioni e alla forte variabilità che caratterizza la domanda del mercato civile;
- assolve ad altre potenziali funzioni, con lo sviluppo del mercato, quali la possibilità di mantenere gas in stoccaggio ai fini speculativi (parking);
- svolge un ruolo di ausilio alla attività di produzione nazionale di gas, mediante lo stoccaggio minerario;
- garantisce la sicurezza delle forniture tenuto conto sia dei risultati relativi a conduzioni climatiche eccezionali, sia dei rischi di interruzioni delle importazioni dei paesi extra unione europea (stoccaggio strategico).

Prima del D. Lgs 164/2000 solo i titolari di una concessione di coltivazione avevano facoltà di richiedere anche una concessione di stoccaggio: entrambe facevano capo allo stesso soggetto e non potevano essere trasferite in maniera disgiunta. Il D. Lgs 164/2000 ha modificato completamente questo scenario e ha stabilito la separazione contabile tra l'attività di stoccaggio e l'attività di trasporto e la separazione societaria rispetto alle altre fasi della filiera. I titolari di concessioni di stoccaggio devono assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta qualora tecnicamente ed economicamente realizzabili, sulla base di tariffe e regole di accesso fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG).

Nel seguito si fornisce una descrizione dei principali strumenti di pianificazione del settore energetico a scala comunitaria e nazionale e le relazioni con le opere in progetto.

3.1. INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE

Un primo documento di politica energetica nazionale cui fare riferimento per gli obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è stato il Piano Energetico Nazionale (PEN) che aveva fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo:

- l'uso razionale dell'energia;
- il risparmio energetico;
- lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

A proposito del settore del gas naturale è rilevante sottolineare che uno degli obiettivi strategici del PEN era *"la diversificazione nell'uso delle varie fonti di importazione e la diversificazione geografica e*

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 18 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

politica delle aree di approvvigionamento, per la riduzione della vulnerabilità del paese di fronte ad una dipendenza energetica dall'estero destinata a rimanere comunque alta".

L'ultimo aggiornamento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988 costituiva un documento ormai datato, riferendosi ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo. Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del Mercato Interno dell'Energia, la Commissione europea, infatti, ha posto la liberalizzazione dei mercati energetici, l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia elettrica e del gas, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra l'Europa e le principali aree terze fornitrici di energia.

Alla base di questo processo l'Italia ha quindi recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell'elettricità del 19 Dicembre 1996 e la Direttiva europea sul mercato interno del gas, del Dicembre 1998, rispettivamente con il Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79 e con il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164.

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, uno dei principali obiettivi della politica energetica europea è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012.

Il processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma Bassanini (D. Lgs 112/98 successivamente modificato e integrato dal D. Lgs 29 Ottobre 1999, No. 443), ha cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico.

Con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 Marzo 2013 è stato approvato il documento contenente la Strategia Energetica Nazionale (SEN), che ha sostituito il PEN quale strumento di pianificazione di settore.

Nella SEN sono esplicitati gli obiettivi strategici da perseguire nei prossimi anni, le scelte di fondo e le priorità di azione in materia di energia al fine di assicurare uno sviluppo energetico sostenibile, in uno scenario di medio-lungo periodo.

Le scelte di politica energetica delineate dalla SEN sono orientate a raggiungere i seguenti quattro obiettivi principali, con uno scenario temporale di riferimento sia al 2020 che al 2050:

- competitività: ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- ambiente: superare gli obiettivi ambientali definiti dal "Pacchetto 20-20-20" e assumere un ruolo guida nella "Roadmap 2050" energia più competitiva in termini di costi a vantaggio di famiglie e imprese;
- sicurezza: rafforzare la sicurezza nazionale di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero;
- crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per il perseguimento degli obiettivi principali, sono state identificate sette priorità, definendo obiettivi concreti e specifiche misure a supporto:

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 19 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- efficienza energetica;
- sviluppo di un mercato competitivo e di un hub del gas Sud-europeo;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- sviluppo dell'infrastruttura e del mercato elettrico;
- ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- produzione sostenibile di idrocarburi nazionali;
- modernizzazione del sistema di governance.

In aggiunta ai suddetti contenuti, la SEN evidenzia il ruolo e gli indirizzi e criteri per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia, con particolare riferimento agli obiettivi di de carbonizzazione delle fonti energetiche.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento, soprattutto nel settore del gas, la SEN evidenzia:

- la limitata capacità di risposta del sistema gas in condizioni di emergenza (es: riduzione degli approvvigionamenti dall'estero e punte di freddo) in relazione ad un margine di riserve piuttosto limitato in particolare verso la fine dell'inverno termico, quando gli stoccaggi hanno una ridotta portata di erogazione;
- l'obiettivo di riduzione delle importazioni e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nonché l'ottimizzazione della flessibilità di fornitura per rispondere ai picchi di consumo e a riduzioni impreviste nelle importazioni (ad esempio attraverso gli stoccaggi gas);

L'adozione di regole di mercato di nuova attuazione e la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio e importazione permetteranno di raggiungere un elevato livello di sicurezza anche nelle peggiori condizioni, permettendo di risolvere il problema delle crisi invernali verificatosi negli ultimi anni e consentendo una migliore capacità di risposta in caso di eventi eccezionali nei paesi fornitori oggi indispensabili.

Con riferimento allo sviluppo del mercato e la creazione di un hub Sud-europeo, le scelte di fondo prevedono:

- l'allineamento dei prezzi, in maniera da creare un mercato concorrenziale;
- la garanzia di sicurezza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- l'integrazione completa con il mercato e la rete europea, consentendo all'Italia di diventare un paese di interscambio e possibilmente di transito in grado di offrire servizi ad alto valore aggiunto anche verso altri paesi (es: stoccaggio di volume, punta, modulazione).

In particolare, con riferimento al progetto in esame, vengono delineati i principali interventi per i diversi settori di azione:

- *mercato: liberalizzare allocazione e accesso alla capacità di stoccaggio per gli operatori dei diversi comparti;*

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 20 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- *infrastrutture: realizzare le infrastrutture strategiche di importazione e stoccaggio che aumentino la diversificazione, concorrenza e sicurezza del sistema (in particolare terminali GNL e impianti di stoccaggio), con garanzia della copertura dei costi di investimento a carico del sistema.*

3.2. CONFERENZA NAZIONALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

Nel Novembre 1998 si è tenuta a Roma la "Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente".

La conferenza ha preso spunto da un nuovo approccio concernente la politica energetico - ambientale, in base al quale al perseguimento di finalità prettamente energetiche sono associate anche finalità ambientali, quali:

- preservare l'ambiente locale e globale;
- migliorare il rendimento ed evitare gli sprechi;
- razionalizzare l'uso delle risorse;
- servire gli utenti in modo equo.

Il "Patto per l'Energia e l'Ambiente", sottoscritto a Roma durante tale conferenza, individua sei indirizzi prioritari per inquadrare il percorso attuativo delle politiche energetiche e, su questa base, fissa le principali azioni che dovranno essere poste in atto.

Per quello che riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica il Patto propone:

- il miglioramento della qualità dei processi produttivi e dei servizi per gli utilizzatori finali;
- un maggiore sviluppo ed internazionalizzazione dell'industria energetica;
- l'aumento di efficienza nel settore elettrico.

Tali obiettivi dovranno attuarsi attraverso diverse azioni tra le quali:

- ripotenziamento/sostituzione/modifica degli impianti e delle reti a bassa efficienza con soluzioni tecnologiche ad alta efficienza con particolare riferimento al teleriscaldamento ed alla cogenerazione nei settori industriale, civile e terziario, compresi gli interventi di ambientalizzazione;
- maggiore ricorso alle fonti endogene, al GNL ed ai recuperi energetici da processi industriali;
- sviluppo delle infrastrutture di trasporto del gas primarie e secondarie.

3.3. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO DEL GAS NATURALE

A livello europeo la liberalizzazione dei settori energetici è stata avviata dalla Direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica e 98/30/CE sul gas naturale. In Italia tali direttive sono state recepite dai D. Lgs. 16 Marzo 1999, No. 79, e 23 Maggio 2000, No. 164, recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Successivamente le Direttive comunitarie 2009/72/CE, sull'energia elettrica, e 2009/73/CE, sul gas, hanno abrogato le precedenti direttive. In Italia è stata

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 21 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

emanata la Legge No. 125/2007 (di conversione del Decreto Legge No. 73/2007) per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Inoltre, il D. Lgs 01 Giugno 2011, No. 93, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relativamente al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale ha apportato modifiche ai succitati D. Lgs 79/99 e 164/00.

Le nuove norme sul gas definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia. Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;
- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

Il processo di graduale apertura dei mercati del gas e di incremento del livello di competitività, avviato in tutti i principali paesi europei ed ormai interamente completato in UK, renderà più trasparente e non discriminatorio l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di gas naturale con evidenti aspetti positivi per i consumatori finali e per la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel settore elettrico.

Il Decreto Legge No. 73/2007 contiene, in particolare, le prime misure di avvio del mercato per i clienti domestici mantenendo comunque misure di garanzia a tutela delle famiglie, in modo che la scelta tra nuove offerte e mantenimento del proprio fornitore attuale possa avvenire senza il rischio di subire aumenti ingiustificati dei prezzi.

Tale provvedimento stabilisce inoltre per le imprese di piccola dimensione (clienti già idonei ma che non hanno ancora scelto fornitore) l'estensione del regime di garanzia previsto per le famiglie.

Per le imprese di grande dimensione saranno infine selezionati *“fornitori di ultima istanza sul libero mercato attraverso gare pubbliche”*, i quali *“dovranno dare informazioni ai clienti finali sulla composizione del mix energetico complessivo utilizzato per la produzione dell'energia fornita”*.

I principali Decreti e le Leggi sopra citati sono analizzati in maggior dettaglio nel seguito.

3.3.1. DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, No. 164

In attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il testo di legge (per maggiori dettagli si rimanda al successivo Paragrafo 3.5.1), definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno al gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:

- approvvigionamento (Titolo II, dall'Art. 3 all'Art. 7);
- trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall'Art. 8 all'Art. 10);

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 22 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- stoccaggio (Titolo IV, dall'Art. 11 all'Art. 13);
- distribuzione e vendita (Titolo V, dall'Art. 14 all'Art. 18);
- norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall'Art. 19 all'Art. 21);
- accesso al sistema (Titolo VII, dall'Art. 22 all'Art. 27);
- organizzazione del settore (Titolo VIII, dall'Art. 28 all'Art. 32);
- condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall'Art. 33 all'Art. 35).

3.3.2. LEGGE 3 AGOSTO 2007, NO. 125

Con la Legge 3 Agosto 2007, No. 125 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 18 Giugno 2007, No. 73 recante “*Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*”.

La Legge prevede, in sintesi, quanto segue:

- a partire dal 1° Luglio 2007:
 - l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali é svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita,
 - l'AEEG adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura,
 - i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'AEEG, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore;
- Regime di tutela. L'AEEG indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas;
- Regime di garanzia. Garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le piccole e medie imprese che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero. Queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall'approvvigionamento tramite Acquirente Unico;
- Servizio di salvaguardia. Agli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Il Ministero dello Sviluppo Economico individuerà quanto prima i fornitori attraverso procedure concorsuali;
- Regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici. Con l'obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, con la

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 23 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività, alla totale apertura del mercato dal lato della domanda corrisponderà una completa apertura dal lato dell'offerta. Ciò favorirà lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture di rete;

- Informazione trasparente su mix energetico. I fornitori di energia elettrica hanno l'obbligo di informare i propri clienti finali circa il mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell'energia fornita, e di indicare le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell'AEEG.

Sono inoltre previsti:

- la promozione della costituzione di associazioni di utenti civili;
- il rimando a un futuro DM per la tutela degli utenti svantaggiati;
- l'emanazione di regolamenti di semplificazione per l'accesso delle pubbliche amministrazioni al finanziamento tramite terzi al fine di favorire il ricorso ai servizi per l'efficienza energetica.

3.3.3. DIRETTIVA 2009/73/CE

La presente direttiva è intesa a stabilire norme comuni in materia di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale. Si applica principalmente al gas naturale, al gas naturale liquefatto (GNL), al biogas e al gas derivante dalla biomassa.

Per quanto riguarda il trasporto, lo stoccaggio ed il GNL, la Direttiva indica come, a decorrere dal 3 Marzo 2012 gli Stati membri debbano separare i sistemi di trasporto ed i gestori dei sistemi di trasporto.

Un'impresa, prima di essere ufficialmente designata come gestore di sistemi di trasporto, deve essere innanzitutto certificata. Una lista dei gestori dei sistemi di trasporto designati dagli Stati membri viene successivamente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri designano inoltre uno o più gestori dell'impianto di stoccaggio e di GNL, che avranno il compito di:

- assicurare il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL nel rispetto dell'ambiente;
- garantire la non-discriminazione fra gli utenti;
- fornire informazioni agli altri gestori dei sistemi di trasporto, degli impianti di stoccaggio, degli impianti GNL e/o della rete di distribuzione che garantiscono l'interconnessione dei trasporti e dello stoccaggio del gas naturale;
- fornire agli utenti della rete le informazioni necessarie per accedervi.

I gestori del sistema di trasporto devono costruire sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto. Ogni anno presentano all'autorità di regolamentazione un piano decennale di sviluppo del sistema dove indicano le principali infrastrutture che devono essere costruite o rinnovate nonché gli investimenti da realizzare nel corso dei dieci anni successivi.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 24 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

3.3.4. DECRETO LEGISLATIVO 1 GIUGNO 2011, NO. 93

In attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE (“terzo pacchetto” UE) relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché in abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

Con tale provvedimento, il Governo ha inteso dare attuazione alle direttive comunitarie e, al contempo, un nuovo impulso allo sviluppo – in senso pro-concorrenziale e più aperto alla considerazione dei diritti dei clienti finali e degli utenti – dei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica.

Il decreto introduce modifiche e integrazioni al D. Lgs 164/2000 e si compone di 50 articoli distribuiti in cinque titoli:

- Norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica (Titolo I);
- Mercato del Gas Naturale (Titolo II);
- Mercato dell’Energia Elettrica (Titolo III);
- Autorità Nazionale di Regolazione (Titolo IV);
- Norme Finali (Titolo V)

Con il decreto legislativo si prevede che, in base alla SEN, siano definite su base decennale le necessità di potenziamento di carattere strategico delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto dell’energia elettrica e del gas e stoccaggio di gas.

3.4. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL PROGETTO

I principali riferimenti normativi comunitari di interesse sono:

- Regolamento UE No. 994/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Ottobre 2010: concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio;
- Direttiva sulla Prevenzione e Riduzione Integrata dell’Inquinamento (IPPC);
- Programma EIE – Intelligent Energy Europe 2007/2013;
- Libro verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Regolamento UE No. 994/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Ottobre 2010: concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio

Tale regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l’adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l’Unione per quanto riguarda l’azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell’approvvigionamento. Vengono inoltre introdotti

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 25 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, regionale e dell'Unione.

Direttiva sulla Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)

Questa direttiva non comporta solo una semplificazione procedurale e amministrativa, ma introduce un rivoluzionario approccio per prevenire e ridurre alla fonte l'inquinamento delle varie matrici ambientali, sulla base di un'analisi complessiva di processi, consumi ed impatti e della conseguente individuazione delle *Best Available Techniques* (BAT).

Il controllo "successivo", ha comportato per le Istituzioni Pubbliche competenti un maggior carico di responsabilità nell'esercizio delle tradizionali funzioni di vigilanza e ispezione, che sono ormai anch'esse da sviluppare secondo i principi di prevenzione e approccio integrato. Da qui la necessità di pianificare i controlli, in un'ottica di integrazione interdisciplinare ed intersettoriale, riferendoli ai comparti produttivi più significativi nelle diverse aree territoriali.

Assume infine nuova centralità il tema dell'informazione ambientale, del diritto del pubblico ad accedervi (in forma individuale e/o associata) ed in generale dei rapporti con il cittadino; questi temi sono ormai parte fondamentale delle politiche ambientali europee e dei loro strumenti di attuazione sulla strada del riconoscimento del "diritto di cittadinanza ambientale".

Programma EIE – Intelligent Energy Europe 2007/2013

Il programma Energia Intelligente - Europa fa parte del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e prevede misure dirette, in particolare, ad incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse energetiche, promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica, promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti.

Gli obiettivi operativi del programma sono:

- fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e delle regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi obiettivi strategici;
- sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini di efficienza energetica, uso di fonti d'energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore dei trasporti;
- eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l'adozione di modelli efficienti e intelligenti di produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a livello locale e regionale, sensibilizzando il pubblico, in particolare attraverso il sistema educativo, favorendo gli scambi di esperienze e di "know-how" tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i cittadini in generale e stimolando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili.

Il programma è strutturato in azioni chiave per ogni area di intervento e in particolare:

- Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE);

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 26 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- Fonti d'energia nuove e rinnovabili (ALTENER);
- Energia e trasporti (STEER);
- Iniziative integrate, che riguardano due o più dei settori specifici o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie;
- Progetti di promozione e di diffusione;
- Progetti di prima applicazione commerciale.

Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Esso segnala la preoccupante dipendenza delle importazioni di gas da fonti esterne all'Unione europea. Più del 40% del nostro consumo di gas naturale è importato e secondo le previsioni questa dipendenza potrebbe raggiungere il 70% nel 2020. In un mercato europeo del gas in transizione, l'organizzazione della sicurezza dell'approvvigionamento non può essere affidata unicamente ad un operatore sul mercato.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti del mercato in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

3.5. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI DI INTERESSE PER IL PROGETTO

Ulteriori riferimenti normativi che si ritiene utile menzionare in relazione al presente progetto sono:

- D. Lgs 23 Maggio 2000, No. 164 (c.d. Decreto Letta);
- DM 9 Maggio 2001 (Criteri e Modalità sui Servizi di Stoccaggio);
- DM 26 Settembre 2001 (Stoccaggio Strategico);
- L. 239/2004 (Legge Marzano), relativa al riordino del settore energetico;
- L. 62/2005 (Comunitaria 2004);
- DM 18 Giugno 2010;
- DM 21 Gennaio 2011;
- DD 04 Febbraio 2011.

3.5.1. DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, No. 164

Il Decreto Letta segna l'avvio della liberalizzazione del mercato del gas, a partire dalle utenze industriali per arrivare a quelle domestiche.

Le linee guida dettate dal Decreto prevedono essenzialmente:

- la creazione di regole finalizzate a garantire per la fornitura del gas la qualità e la sicurezza proprie dei servizi di pubblica utilità;
- l'incentivazione all'uso ottimale delle infrastrutture disponibili;
- l'incentivazione alla costruzione di nuove infrastrutture utili alla diffusione e al corretto impiego del gas sull'intero territorio nazionale;

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 27 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- l'eliminazione di discriminazioni fra i diversi operatori del settore.

3.5.1.1. STOCCAGGIO

Relativamente all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, questa è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico - MSE), ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto.

Lo stoccaggio è regolamentato dal Titolo IV del decreto, in particolare da:

- art. 11: attività di stoccaggio;
- art. 12: disciplina delle attività di stoccaggio;
- art. 13: norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio.

Il D. Lgs 164/00 incentiva la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas.

Lo stoccaggio assolve, nel sistema gas, a tre funzioni cruciali:

- stoccaggio per modulazione che consente di modulare l'offerta a fronte di variazioni giornaliere e stagionali di utilizzo;
- stoccaggio minerario che consente di supportare la produzione nazionale;
- stoccaggio strategico che consente di garantire la sicurezza delle forniture e di far fronte ad eventuali situazioni di crisi degli approvvigionamenti o del sistema gas nazionale.

Su tali funzioni il decreto, all'art. 12, stabilisce che:

- i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità;
- le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale;
- lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori da paesi extra europei. L'autorizzazione all'importazione prevede un obbligo di stoccaggio strategico nel territorio nazionale pari al 10% delle quantità importate in ciascun anno;
- lo stoccaggio di modulazione è a carico del trasportatore per i clienti non idonei. Per garantire la sicurezza delle forniture, in particolare di quelle residenziali, è inoltre stabilito che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera sia adeguato a far fronte alla domanda di un inverno particolarmente rigido. Tale servizio cessa di essere a carico del trasportatore e compete invece a coloro che svolgono l'attività di vendita a partire dalla completa liberalizzazione della domanda, ovvero dal 1° Gennaio 2003;
- ai clienti idonei fin dall'entrata in vigore del decreto, i servizi di modulazione stagionale, giornaliera e oraria devono essere offerti dal venditore.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 28 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

La regolazione in tale ambito risulta essere fondamentale sia relativamente alla sua componente strategica, in quanto vincolante per l'importazione extra europea, sia alla componente di modulazione, in quanto necessaria ai fini dell'attività di vendita.

L'art. 13 stabilisce inoltre che:

- i titolari delle concessioni di coltivazione relative a giacimenti in avanzata fase di coltivazione sono tenute a fornire al MSE tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti oggetto della concessione di coltivazione sono tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio gas;
- il MSE, voluta la necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, pubblica le informazioni sul BUIG, stabilendo un termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento di concessioni di stoccaggio relativamente ai giacimenti stessi;
- nel caso di concorrenza per più domande la concessione è attribuita, sentito il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, in funzione dei criteri di selezione obiettivi e non discriminatori;
- in assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione.

3.5.1.2. NORME PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E SEPARAZIONE CONTABILE SOCIETARIA DELLE IMPRESE

Il D. Lgs stabilisce (art. 19) che alle imprese di gas naturale si applichino le norme di cui alla legge 10 Ottobre 1990, No. 287, sia in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione.

A partire dal 1 Gennaio 2003 e fino al 31 Dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o attraverso imprese del gruppo, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua (al netto delle perdite e detratte le quantità di gas autoconsumato direttamente o a mezzo di società dello stesso gruppo).

A partire dal 1 Gennaio 2002 e fino al 31 Dicembre 2010, nessuna impresa del gas ha diritto, direttamente o attraverso imprese del gruppo, di immettere nella rete nazionale gas prodotto o importato per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua (detratte le quantità di gas autoconsumato direttamente o a mezzo di società dello stesso gruppo). La percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

Inoltre, l'Art. 21 del D. Lgs prevede, dal 1 Gennaio 2002, la separazione societaria delle attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e di dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

Entro lo stesso termine l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore gas, ad eccezione delle aziende di distribuzione con meno di 100,000 clienti per le quali la separazione societaria è prevista dal 1 Gennaio 2003. Dal 1 Gennaio 2002 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la produzione e l'attività di

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 29 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

cliente grossista, ad eccezione delle aziende di vendita con meno di 100,000 clienti per le quali la separazione societaria è prevista dal 1 Gennaio 2003.

3.5.1.3. ACCESSO AL SISTEMA

Le imprese di gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione.

Vengono disciplinati i casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay" e le procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

Vengono infine definite le norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas. È prevista l'emanazione, entro sei mesi, delle norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti del sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

3.5.1.4. ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Vengono definiti dal D. Lgs i compiti del MSE, fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti; è quindi possibile procedere alla dichiarazione della pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

Riguardo alla Dichiarazione di Pubblica Utilità (Art. 30), il D. Lgs prevede che le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio, per i gasdotti di distribuzione e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

È estesa a tutti i soggetti la possibilità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas. La facoltà della dichiarazione è del MSE, salvo per la distribuzione, che è di competenza regionale.

3.5.2. DM 9 MAGGIO 2001 (CRITERI E MODALITÀ SUI SERVIZI DI STOCCAGGIO)

Il D.M. 9 Maggio 2001 "Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio" stabilisce:

- criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità;
- le modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione al MSE (ex MAP) delle disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione;
- i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;
- le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 30 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

3.5.3. DM 26 SETTEMBRE 2001 (STOCCAGGIO STRATEGICO)

Con il Decreto Ministeriale del 26 Settembre 2001 sono stati fissati, ai sensi del D.Lgs 164/2000:

- le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico;
- le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas;
- le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti.

3.5.4. LEGGE 23 AGOSTO 2004, NO. 239 E S.M.I. (RIORDINO DEL SISTEMA ENERGETICO)

La Legge 239/2004 comporta il riordino del settore energetico sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svoltasi presso la Commissione Attività Produttive della Camera e modifica il quadro normativo di riferimento delineato dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie sull'apertura dei mercati (il D. Lgs No. 79/1999 per l'energia elettrica ed il D. Lgs No. 164/2000 per il gas), secondo alcune linee di intervento:

- la ripartizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 18 Ottobre 2001, No. 3), con l'indicazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale nel settore;
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, al fine di promuovere la concorrenza e ridurre i prezzi;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno, attraverso procedure di semplificazione e interventi di riorganizzazione del settore;
- una più incisiva diversificazione delle fonti energetiche, anche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente.

La Legge definisce i principi fondamentali relativi al regime delle attività del settore energetico ovvero sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Relativamente agli aspetti normativi più attinenti al settore del gas naturale, i compiti attribuiti allo Stato, in sinergia con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono:

- individuazione di indirizzi per le imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, **degli stoccaggi strategici**, nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
- individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale dei gasdotti;
- determinazioni inerenti lo **stoccaggio di gas naturale in giacimento**;
- autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali, rilasciata sulla base di criteri stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 31 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il **funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio** e per la riduzione della vulnerabilità del sistema del gas naturale.

Di particolare interesse nell'ambito dello studio in oggetto è quanto riportato al comma 17: “[...] i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di **nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale**, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione della disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 % della nuova capacità, dal Ministero delle Attività Produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

La Legge ha inoltre modificato gli artt. 14, 15 e 16 (Titolo V, Capo I) del D. Lgs 164/2000, relativi all'attività di distribuzione del gas.

3.5.5. LEGGE 18 APRILE 2005, NO. 62 (COMUNITARIA 2004)

L'art. 16 della L. 62/05 prevede che al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alla Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
- **prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas**, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
- integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 32 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

quelle esistenti e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

- promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;
- stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;
- rafforzare le funzioni del MSE in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

L'art. 17 prevede che al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 Aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;
- stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
- stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti **che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo**;
- definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 33 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione Europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;
- prevedere che il MSE predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo.

3.5.6. DECRETO MINISTERIALE 18 GIUGNO 2010

Il provvedimento, disposto dall'articolo 7 del Decreto Legge 25 Settembre 2009, No. 135, (c.d. Decreto Ronchi) convertito con Legge 166/2009, reca le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura utilizzati nel trasporto e negli stoccaggi di gas naturale.

Le discipline del presente sono a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio.

Nel dettaglio, il Decreto norma la "Realizzazione" (Art. 2), la "Gestione" (Art. 3), l'"Esercizio" (Art. 4) dei Sistemi di Misura, oltre a definire le modalità di adeguamento dei sistemi esistenti (Art. 6).

3.5.7. DECRETO MINISTERIALE 21 GENNAIO 2011

Il DM riporta le "modalità" di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, l'approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con Decreto del MSE del 26 Agosto 2005.

Oltre a quanto indicato dal decreto in oggetto, valgono le ulteriori definizioni di cui all'Articolo 2, Comma 1, del Decreto Legislativo No. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas No. 119/05 e No. 50/06 e loro modifiche ed integrazioni.

In particolare, al Titolo II del Decreto Ministeriale vengono definite le modalità per il conferimento della concessione con dettaglio relativo alla durata della concessione ed alle modalità amministrative di svolgimento dell'attività di stoccaggio.

Al seguente Titolo III viene presentato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale, contenente disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni ed informazioni relative all'esercizio della concessione. All'Art. 8 si ribadisce che le opere necessarie allo stoccaggio e quelle necessarie per immettere il gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica utilità, come indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica No. 327/01, e successive modifiche ed integrazioni. Infine con l'Art. 13 si rimanda ai Decreti Direttoriali della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche con i quali vengono disposte le procedure operative di attuazione delle concessioni e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e controllo.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 34 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

3.5.8. DECRETO DIRETTORIALE 4 FEBBRAIO 2011

Il DD definisce le procedure operative di attuazione del decreto 21 Gennaio 2011 di cui al precedente paragrafo e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del medesimo DM Gennaio 2011. Il DD al Titolo II stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio, dettagliando le modalità autorizzative da espletare; il Titolo III quale disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio, definisce le modalità di esercizio degli stoccaggi, nonché le procedure da espletarsi per ampliamento area concessione, modifiche programma lavori ed ampliamento capacità di stoccaggio.

La realizzazione del progetto risulta pienamente in linea con quanto emerso dall'esame della normativa. Il progetto si configura infatti come opera strategica in quanto consente lo stoccaggio di gas nei periodi di ridotta richiesta compensando le differenze tra offerta e domanda di gas e garantendo così una continuità di fornitura anche in quei periodi dell'anno in cui la richiesta è maggiore.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 35 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

4. PIANIFICAZIONE AMBIENTALE – TERRITORIALE

Nel presente Capitolo viene descritto il regime vincolistico dell'area di studio, a scala nazionale, regionale, provinciale e comunale e vengono analizzati gli strumenti di governo del territorio vigenti.

In particolare sono stati considerati:

- a livello nazionale (Paragrafo 4.1):
 - il D.. Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i.,
 - la normativa riguardante la conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
 - il Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale;
 - il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio del Bacino del Reno, e in particolare il Piano del sottobacino del torrente Senio, "Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio";
- a livello regionale (Paragrafo 4.2):
 - il Piano Energetico Regionale (PER), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 14 Novembre 2007, No. 141,
 - la LR No. 20/2000 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio",
 - il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con DGR del 28 Gennaio 1993, No. 1338,
 - LR del 17 Febbraio 2005, No. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000" (BUR Emilia-Romagna del 18 Febbraio 2005, No. 31) e s.m.i.;
- a livello provinciale (Paragrafo 4.3):
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28 Febbraio 2006, No. 9,
 - il Piano di Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 23 Marzo 2011, No. 21;
- a livello comunale (Paragrafo 4.4), il Piano Strutturale Comunale (PSC) dei Comuni associati dell'Unione della Bassa Romagna, che include i comuni di:
 - Alfonsine,
 - Lugo.

Il regime vincolistico è stato quindi cartografato e riportato nelle tavole allegate:

- Carta dei vincoli territoriali e delle aree protette in scala 1:10.000 (Tavola 2/A);
- Carta dei vincoli territoriali e delle aree protette in scala 1:25.000 (Tavola 2/B);
- Carta di inquadramento con limiti amministrativi in scala 1:10.000 (Tavola 3);
- Carta dei vincoli PSC in scala 1:10.000 (Tavola 4);
- Carta degli ambiti PSC in scala 1:10.000 (Tavola 5).

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 36 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

4.1. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO NAZIONALE

4.1.1. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D. LGS. 42/04)

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137*” e s.m.i., costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio, rappresentando il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- L. 1 Giugno 1939, No. 1089 (“Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”);
- L. 29 Giugno 1939, No. 1497 (“Protezione delle bellezze naturali”);
- L. 8 Agosto 1985, No. 431, “recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”.

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, articoli da 10 a 130);
- tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall’articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti beni:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno - antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, No. 616.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte,

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 37 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

*Secondo quanto emerso dall'analisi dei principali strumenti di pianificazione territoriale, ed in particolare dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), dei Comuni della Bassa Romagna, il quale, in Tavola 2, riporta l'individuazione di tali beni, nell'area interessata dalle opere in progetto **non è presente alcun bene culturale vincolato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/04 e s.m.i.** Il più prossimo risulta essere il Palazzo del Municipio di Alfonsine, ad una distanza minima di circa 1 km dall'area pozzo 29, oggetto di attività di chiusura mineraria; la casa natale di Vincenzo Monti si trova invece a poco meno di 3 km ad Est dal Cluster A e dall'area di Centrale (Tavola 2/A in allegato).*

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall'articolo 136, comma 1, del D. Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

*Secondo quanto emerso dai principali strumenti di pianificazione territoriale, nell'area interessata dalle opere in progetto **non sono presenti beni paesaggistici ed ambientali vincolati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/04 e s.m.i.** Il più prossimo risulta essere l'area tutelata ai sensi del suddetto art. 136, "Zona in Comune di Comacchio e Argenta" dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 21 Giugno 1977" (Tavola 1/B), ad una distanza minima di circa 7 km a Nord-Est dall'area pozzo 29, oggetto di attività di chiusura mineraria e a oltre 8,5 km dal Cluster A e dall'area di Centrale.*

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall'articolo 142, comma 1, del D. Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 38 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

In particolare le opere in progetto interessano direttamente i corsi d'acqua e le fasce di rispetto di 150 m per lato, tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) riportate nella seguente tabella.

Tabella 4.1: Relazione tra le Opere in Progetto ed i Beni Paesaggistici Vincolati ai sensi dell'Art. 142 del D. Lgs 42/04 e s.m.i.

Opera	Bene Interessato	Vincolo	Tipo di Interessamento
Centrale (Fase 2)	La Canalina (o Canal Vela)	Fascia di rispetto (150 m)	Parziale (circa 284 m ²)
Punto di consegna SRG	La Canalina (o Canal Vela)	Fascia di rispetto (150 m)	Totale (3.500 m ²)
Cluster A	La Canalina (o Canal Vela)	Fascia di rispetto (150 m)	Parziale (circa 13.600 m ²)
Cluster C	La Canalina (o Canal Vela)	Fascia di rispetto (150 m)	Parziale (circa 9.750 m ²)
Pozzo di monitoraggio 9	Canale dei Mulini di Fusignano/La Canalina (o Canal Vela)	Fascia di rispetto (150 m)	Quasi totale (circa 9.150 m ²)
Flowline (tratto compreso tra Area Cluster C e Centrale)	Canale dei Mulini di Fusignano e La Canalina (o Canal Vela)	Corso d'acqua e relativa fascia di rispetto (150 m)	Totale (circa 740 m.l.)

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 39 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Opera	Bene Interessato	Vincolo	Tipo di Interessamento
Flowline (tratto compreso tra Area Cluster B-D e Cluster C)	Scolo Tratturo e Canale dei Mulini di Fusignano	Corso d'acqua e relativa fascia di rispetto (150 m)	Parziale (circa 570 m.l.)

Tali corsi d'acqua sono inoltre riportati nell'elenco della Regione Emilia-Romagna dei corpi idrici sottoposti a tutela paesaggistica; in particolare, quelli ricadenti all'interno dell'area di studio sono visualizzati nella allegata Carta dei Vincoli territoriali e delle aree protette (Tavola 2/A e Tavola 2/B)

In considerazione dell'interessamento dei Beni di cui alla Tabella 4.1, in accordo a quanto previsto dall'art. 146, comma 2 del D. Lgs 42/04 e s.m.i., sarà predisposta un'apposita Relazione Paesaggistica delle opere in progetto.

4.1.2. LEGISLAZIONE SULLA CONSERVAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

La Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 09/147/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva "Uccelli") ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva "Habitat") ha designato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone Speciali di Conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione istituita ai sensi dell'art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono riportati in sintesi nella seguente tabella.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 40 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Tabella 4.2: Rete Natura 2000, Normativa Nazionale

Norma	Oggetto
DM 31 Gennaio 2013	Sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
DM 19 Giugno 2009	Aggiornamento dell'elenco delle Zone a Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
DM 22 Gennaio 2009	Modifica del Decreto 17 Ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
DM 17 Ottobre 2007	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
DPR 12 Marzo 2003, No. 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 3 Ottobre 2002, No. 221	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
DM 3 Settembre 2002	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
DM 3 Aprile 2000	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
DM 20 Gennaio 1999	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
DPR 8 Settembre 1997, No. 357	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 11 Febbraio 1992, No. 157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

In base all'art. 4 del DPR 357/97 (come integrato dal DPR 120/03), le regioni adottano per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie.

Le regioni adottano altresì, per le "Zone Speciali di Conservazione", le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nel sito.

Qualora le Zone Speciali di Conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta, la Regione applica le misure di conservazione e le norme di gestione.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 41 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Qualora la Commissione Europea avvii la procedura di concertazione, il Ministero dell'Ambiente, sentita ciascuna Regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste dall'art. 4 menzionato sopra. Dette misure permangono finché la Commissione Europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa, quale Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale.

In base all'articolo 5, nella pianificazione o programmazione territoriale, si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione.

Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, come definiti dal regolamento, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che in tal caso considera anche gli effetti diretti e quelli indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale proposito, lo Studio di Impatto Ambientale predisposto dal Proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal regolamento.

Nella cartografia allegata (Carta dei vincoli territoriali e delle aree protette, Tavola 2/A), sono presenti i siti costituenti la rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000".

In particolare ricadono nell'area di studio:

- il SIC/ZPS IT4070021 "Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno";
- il SIC/ZPS IT4060002 "Valli di Comacchio";
- la ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano";
- la ZPS IT4070019 "Bacini di Conselice".

Nessuna opera in progetto interessa direttamente tali siti Natura 2000. Nella tabella seguente sono riportate le distanze delle opere in progetto dai Siti Natura 2000 presenti nell'area di studio:

Tabella 4.3: Relazione tra le Opere in Progetto ed i Siti Natura 2000

Opera	Sito Natura 2000			Distanza [km]
	Codice	Tipo	Denominazione	
Cluster A	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	1.7
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	6.0
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	10.0
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	9.4
Cluster B-D	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	0.5
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	7.0

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 42 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Opera	Sito Natura 2000			Distanza [km]
	Codice	Tipo	Denominazione	
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	8.1
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	7.1
Cluster C	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	0.6
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	6.7
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	9.4
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	8.3
Cluster E	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	0.6
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	9.2
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	6.5
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	4.5
Pozzo di Monitoraggio 9	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	1.2
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	6.2
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	9.5
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	8.9
Pozzo di Monitoraggio 15	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	0.9
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	7.3
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	7.8
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	6.8
Centrale Fase 1	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	1.6
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	6.5
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	10.4
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	9.4
Centrale Fase 2	IT4070021	SIC/ZPS	Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	1.5
	IT4060002	SIC/ZPS	Valli di Comacchio	6.2

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 43 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Opera	Sito Natura 2000			Distanza [km]
	Codice	Tipo	Denominazione	
	IT4060008	ZPS	Valle del Mezzano	10.0
	IT4070019	ZPS	Bacini di Conselice	9.3

4.1.3. PIANIFICAZIONE DI BACINO

Con il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" la normativa nazionale sulla difesa del suolo ha subito molte variazioni. In particolare, il D.Lgs ha soppresso le Autorità di Bacino (previste dalla Legge 183/89) e istituito i "Distretti Idrografici", ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiranno le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs No. 274 del 24 Novembre 2006 sono approvate le modifiche sull'attuazione del Titolo II della Parte Terza del Decreto Legislativo 152/06 attinenti ai profili organizzativi. Fino alla costituzione dei distretti idrografici, in via transitoria e fino all'entrata in vigore di un futuro decreto correttivo che ridefinisca la disciplina di tutta la Parte Terza del D. Lgs 152/06, vengono mantenute in essere le preesistenti Autorità di Bacino fatti salvi gli atti da esse emanati.

Nel seguito del paragrafo sono analizzati:

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (Paragrafo 4.1.3.1);
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico "Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio" (Paragrafo 4.1.3.2).

4.1.3.1. PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Il territorio di studio ricade interamente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, il quale si colloca geograficamente nel sistema delle Catene alpine del Mediterraneo centrale. Questo occupa una superficie di 38.131 km², interessando principalmente le regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, e in misura minore Piemonte, Umbria e Lazio.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico Appennino Settentrionale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del Decreto-Legge 30 Dicembre 2008, No. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 27 Febbraio 2009, No. 13, con Deliberazione No. 206 del 24 Febbraio 2010, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, opportunamente integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nel medesimo Comitato. Il suddetto Piano viene, quindi, approvato ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo No. 152/2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico Appennino Settentrionale, oltre a fornire un inquadramento dell'area, individua le pressioni e gli impatti presenti all'interno del distretto, descrive i sistemi e le reti di monitoraggio presenti, identifica gli obiettivi ambientali ed infine indica un programma delle misure proposte per il distretto.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 44 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

In particolare, la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000 “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, stabilisce che ogni corpo idrico raggiunga – o mantenga – lo stato buono entro Dicembre 2015 (termine comunque prorogabile, non oltre il 2027, a condizione che non si verifichino ulteriori deterioramenti dello stato dei corpi idrici). In base a tali presupposti, il Piano ha provveduto ad identificare gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei e quelli superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere), del distretto, come mostrato nelle seguenti figure.




Figura 4.1: Distribuzione degli Obiettivi per i Corpi Idrici Superficiali (Fiumi)

Cliente  STOGIT  SNAM RETE GAS	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 45 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			




Figura 4.2: Distribuzione degli Obiettivi per i Corpi Idrici Sotterranei

Dalle figure si evince come per l'area di interesse, ricadente all'interno della sub unità Reno, gli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali e sotterranei risultino essere "Buono al 2027".

Le opere in progetto non risultano in contrasto con quanto previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

4.1.3.2. PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SENIO"

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'Art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 Giugno 1998, No.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ridefinisce i contenuti del D.M. 14 Febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico", che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge No. 183 del 1989.

La perimetrazione delle aree a rischio, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 46 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

L'Art. 12 della Legge 4 Dicembre 1993, No. 493, ha integrato l'Art. 17 della Legge 18 Maggio 1989, No. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani di settore funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di Bacino, che rimane lo strumento generale ed organico di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Nel caso in esame lo strumento di riferimento è il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del Bacino Reno approvato con Delibera C.I AdB Reno No. 1/1 del 6 Dicembre 2002.

In particolare, essendo la localizzazione dell'area di interesse ricadente nel sub-bacino del Senio (Figura 4.3), si prenderà in esame il Piano stralcio per il bacino del Torrente Senio, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera No. 1945 del 24 Settembre 2001 e dal Consiglio regionale della Regione Toscana con deliberazione No. 185 del 5 Ottobre 2001.

In particolare è stata presa in esame la Revisione Generale di tale Piano, resasi necessaria in risposta a quanto richiesto dalle regioni nelle delibere di parere in merito al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PSAI (deliberazioni No. 1247 del 15 Luglio 2002 della Giunta della Regione Emilia-Romagna e No. 1212 del 4 Novembre 2002 della Giunta della Regione Toscana), approvata con Delibera del Consiglio della Regione Toscana No. 24 del 10 Febbraio 2010, per la parte toscana e con DGR Emilia-Romagna del 18 Ottobre 2010, No. 1540, per la parte ricadente in Emilia-Romagna.




Figura 4.3: Mappa dei Territori di Competenza dei Piani Stralcio di Bacino

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 47 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Il succitato atto di pianificazione comprende l'individuazione, la perimetrazione e le norme per le aree a rischio idraulico e di frana, ove presenti, e pertanto risponde ai contenuti specificatamente previsti per il Piano stralcio di assetto idrogeologico, che conseguentemente non tratta tale territorio.

Le zone interessate dal progetto non sono interessate da particolari criticità evidenziate nel Piano. La fascia di pertinenza fluviale più prossima è quella del Fiume Senio, individuata circa 50 m a Nord dalle opere in progetto (Pozzo di monitoraggio 18) (Tavola 2/B).

4.2. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

4.2.1. PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)

La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e comunitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale 23 Dicembre 2004, No. 26 gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti Locali in materia di energia in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale attraverso la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. Sulla base degli obiettivi generali di politica energetica regionale, al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, lo sviluppo di impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, l'efficientamento e il rinnovo del parco di generazione elettrica esistente.

Gli indirizzi programmatici dell'attuale politica energetica regionale sono definiti nel Piano Energetico Regionale (PER), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa No. 141 del 14 Novembre 2007.

Il PER viene attuato attraverso Piani Triennali di intervento (approvati dall'Assemblea Legislativa su proposta della Giunta) e Programmi Annuali (approvati dalla Giunta Regionale): il secondo Piano Triennale di Attuazione del PER è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna No. 50 del 26 Luglio 2011, ed ha validità nel triennio 2011-2013.

La Regione Emilia-Romagna ha delineato le linee strategiche con cui perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico. Il Piano Energetico traccia la direzione sulla quale sviluppare le azioni per contribuire come sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi ai fini del rispetto degli impegni assunti dal Paese con la firma del Protocollo di Kyoto.

L'Unione Europea, con il "pacchetto clima-energia", si è data ulteriori obiettivi, in particolare l'aumento dell'efficienza energetica per ridurre almeno del 20% i consumi energetici, l'incremento fino al 20% del contributo delle fonti rinnovabili, la riduzione almeno del 20% delle emissioni entro il 2020.

Dal punto di vista degli obiettivi di risparmio energetico si prevede per la Regione Emilia-Romagna un consumo finale lordo di energia al 2020 pari a 15,87 Mtep (in relazione allo studio Primes 2009, che costituisce l'aggiornamento, anche a seguito della recente crisi economico-finanziaria, dello studio Primes 2007), mentre nel caso di misure aggiuntive nel settore dell'efficienza energetica ci si attende un consumo finale lordo, sempre al 2020, pari a 14,30 Mtep: si prevede cioè di attuare misure che conducano ad un risparmio energetico supplementare di 1,57 Mtep. Quest'ultimo dato risulta inoltre congruente con l'obiettivo comunitario di riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario tendenziale iniziale e pari a 18,12 Mtep (stimato a partire dallo studio Primes 2007) e

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 48 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

rappresenta una riduzione dei consumi del 10% rispetto al valore tendenziale al 2020 aggiornato a dopo la crisi (e pari, come detto, a 15,87 Mtep).

Anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), sono previsti una serie di obiettivi che possono essere posti in capo alla Regione Emilia-Romagna nella ipotesi di raggiungimento di una percentuale variabile dal 17% (prevista dal Piano di Azione Nazionale) al 20% di consumi da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale.

Anche qualora venisse assegnato alla Regione mediante il “burden sharing” un obiettivo inferiore, infatti, come del resto pare verosimile dato l’attuale grado di penetrazione relativamente ridotto delle fonti rinnovabili e la limitata disponibilità di alcune fonti sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna intende autonomamente porsi traguardi più ambiziosi in un’ottica di piena convergenza rispetto agli obiettivi comunitari al 2020, considerando questi ultimi non mere percentuali ma indirizzi strategici di sviluppo economico, sociale e ambientale.

Infine, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera, questo è uno degli obiettivi principali su cui l’Europa ha posto la maggiore attenzione nell’ottica del contrasto al surriscaldamento globale.

L’Unione Europea, nell’ambito delle politiche sul clima e l’energia recentemente sviluppate, ha inoltre approvato l’obiettivo al 2020 di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990.

Tuttavia sia l’Italia che l’Emilia-Romagna hanno visto crescere le proprie emissioni di gas serra (e in particolare di CO₂) dal 1990.

In ogni caso, sulla base dei dati ad oggi disponibili, risulta necessario conseguire in Regione una riduzione dell’ordine del 34% delle emissioni di gas serra al 2020 rispetto al valore del 2007 per raggiungere il target dell’UE.

Per raggiungere i suddetti obiettivi di medio termine, al 2013 il Piano prevede che sia necessario ridurre in Regione le emissioni di CO₂ di circa 9 milioni di tonnellate rispetto al 2007 (ultimo anno per cui sono disponibili dati completi) nell’ipotesi di volere guadagnare il traguardo di Kyoto come meta al 2013.

Le attività in progetto non appaiono dunque in contrasto con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale.

Per quanto riguarda in particolare lo stoccaggio di idrocarburi, il secondo Piano Triennale di Attuazione del PER indica come **le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale svolgano una funzione indispensabile per la modulazione dell’offerta di gas** vista la rigidità del profilo delle importazioni e la grande differenza tra domanda estiva ed invernale nel settore civile. Dette infrastrutture assumono, inoltre, un **ruolo strategico nel garantire la continuità delle forniture** sia in caso di eventi climatici eccezionali sia in caso di rischi di interruzioni o riduzioni delle importazioni e costituiscono **strutture indispensabili per lo sviluppo economico della Regione**.

Da diversi anni l’Italia si trova infatti in una situazione di carenza strutturale di capacità di stoccaggio, che diventa particolarmente pericolosa in caso di prolungate crisi di fornitura, come quelle di inizio 2006 e 2009 a causa della sospensione delle forniture russe, ma si rivela altrettanto dannosa anche in

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 49 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

periodi di normale funzionalità del sistema, poiché non consente lo sviluppo di un mercato gas effettivamente competitivo.

In un sistema gas, lo stoccaggio assolve infatti diverse funzioni:

- la modulazione annuale e stagionale delle forniture;
- l'ottimizzazione della gestione delle infrastrutture di trasporto e produttive;
- la gestione della sicurezza delle forniture;
- lo sviluppo di pacchetti di offerte di gas e relativi servizi secondo le esigenze della clientela.

La disponibilità di capacità di stoccaggio anche in eccesso alla funzionalità fisica del sistema gas è dunque elemento strategico per lo sviluppo di un mercato del gas competitivo, particolarmente in paesi come l'Italia che presentano elevati consumi di gas ed elevata dipendenza dalle importazioni, e **con prospettive di assumere un ruolo di gas-hub meridionale di riferimento per tutta l'Europa.**

In Italia l'attività di stoccaggio è realizzata attualmente in infrastrutture legate a passata attività di produzione di campi ormai esauriti o in via di esaurimento.

L'Emilia Romagna **ha un ruolo cruciale nel sistema italiano del gas**: snodo principale della rete di trasporto nazionale (il punto di bilanciamento fisico nazionale della rete si trova tra Bologna e Ferrara) con una capacità di stoccaggio disponibile (1/3 della capacità complessiva) e potenzialmente sviluppabile a favore della competitività dell'economia locale, ma anche a beneficio del sistema gas nazionale per far fronte rapidamente alle punte di consumo e alle necessità di bilanciamento della rete sia a Nord che a Sud. L'Emilia Romagna, con lo snodo di Minerbio, è il secondo centro di stoccaggio in Italia dopo la Lombardia.

Le attività in progetto risultano quindi pienamente in coerenza con quanto delineato dal secondo Piano Triennale di Attuazione del PER.

4.2.2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

4.2.2.1. LR 20/2000 "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO" E S.M.I.

La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della LR 21 Aprile 1999, No. 3, disciplina con la LR 20/2000 (modificata dalla LR No. 23 del 30 novembre 2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della LR 20/2000") la tutela e l'uso del territorio al fine di:

- realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;
- promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;
- riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 50 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
- semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.

Tale Legge introduce quindi nel sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica principi affermatasi in questi anni nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini:

- la sussidiarietà e la concertazione tra diversi livelli di pianificazione;
- la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di piano;
- la semplificazione delle procedure e l'efficacia dell'azione amministrativa e articolazione degli strumenti di pianificazione comunale.

In particolare, la pianificazione urbanistica della LR 20/2000 e s.m.i., prevede un'articolazione in tre livelli:

- regionale;
- provinciale;
- comunale.

Secondo l'Art. 9, ai Comuni sono conferite tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati. Inoltre, i Comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata.

Alla Regione e alle Province sono attribuite soltanto le funzioni di pianificazione riconosciute loro dalla legislazione nazionale e regionale, che attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casi sono previste forme di partecipazione dei Comuni all'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli di pianificazione sovraordinati.

Per quanto riguarda la pianificazione a livello regionale, è il Piano Territoriale Regionale (PTR), indicato all'Art. 23, lo strumento di programmazione previsto, tramite il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Dal PTR scaturisce inoltre il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), il quale definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

A livello provinciale (Art. 26), lo strumento di pianificazione considerato è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il quale considera la totalità del territorio provinciale, articola le linee di azioni della programmazione regionale e definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali che attengono:

- al paesaggio;
- all'ambiente;
- alle infrastrutture per la mobilità;

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 51 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale;
- al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale;
- ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio.

Infine, a livello comunale, gli strumenti della pianificazione consistono:

- nel Piano Strutturale Comunale (PSC);
- nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- nel Piano Operativo Comunale (POC);
- nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

4.2.2.2. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

La Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 1 bis della L. 431/1985, con Delibere del Consiglio Regionale No. 1338 del 28 Gennaio 1993 e No. 1551 del 14 Luglio 1993.

Il PTPR è stato redatto secondo il combinato disposto dell'art. 15 della LR 5 Settembre 1988, No. 36, e del punto 2 del primo comma dell'Art. 4 della LR 7 Dicembre 1978, No. 47, nonché per le finalità e gli effetti di cui all'Art. 1 della L. 8 Agosto 1985, No. 431, e persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

In funzione delle predette finalità il Piano provvede a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Nel Piano i paesaggi regionali sono classificati mediante "Unità di Paesaggio", costituenti il quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare. L'area di interesse ricade nell'**Unità di Paesaggio No. 7**, denominata "**Pianura Romagnola**" (Figura 4.4).

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 52 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			




Figura 4.4: PTPR Emilia-Romagna – Unità di Paesaggio

Tale unità è caratterizzata da una prevalenza della superficie agricola (96,73 %) rispetto a superficie boscata (0,14 %) e superficie urbanizzata (3,11 %).

Le componenti e gli elementi del paesaggio caratterizzanti tali unità di paesaggio sono suddivisibili in tre categorie:

- elementi fisici che consistono in:
 - formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive,
 - terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura;
- elementi biologici che consistono in:
 - fauna della pianura prevalentemente dei coltivi alternati a scarsi incolti,
 - terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate;
- elementi antropici che consistono in:
 - centri di origine romana e impianto murato medioevale,
 - casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile,
 - sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione,
 - centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa,
 - insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche.

Di seguito, in Figura 4.5, si riporta uno stralcio della figura del PTPR contenente l'indicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati nel Piano. L'area interessata dalle opere in progetto è delimitata da un'ellisse.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 53 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			




Figura 4.5: PTPR Emilia-Romagna – Sistemi, Zone ed Elementi del Piano

L'area del pozzo di monitoraggio Alfonsine 9 ed il tratto di flowline che collega l'Area Cluster C con la Centrale risultano interessare un'area tutelata ai sensi dell'Art. 17 delle NTA del Piano, in quanto zona di tutela del corso d'acqua denominato "Canale dei Mulini di Lugo". Inoltre si evidenzia che le opere in progetto, in particolare il pozzo Alfonsine 26, oggetto di attività di chiusura mineraria, e l'Area Cluster B-D risultano prossime ad una "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" (rispettivamente circa 100 e 180 m a Nord), senza tuttavia interessarla direttamente.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 54 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

All'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo quanto stabilito dall'Art. 17, sono ammessi, qualora previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali:

- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Tali progetti dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

In tali aree è tuttavia consentita *“la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili [...], nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere”*, purché queste non abbiano *“caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati”* e purché non ricadano in aree esondabili o entro *“una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali”*.

Relativamente a tali aree infine, il comma 15 segnala come le pubbliche autorità competenti siano tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del PTPR, i propri atti amministrativi regolamentari, alle seguenti direttive:

- *“l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, [...], qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti [...];*
- *il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati [...], è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;*
- *le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto”*.

In merito all'interessamento di tali zone tutelate da parte di alcune opere in progetto (flowline e area pozzo Alfonsine 9) e delle relative aree di cantiere si evidenzia che:

- *le attività di workover sul pozzo Alfonsine 9 saranno eseguite presso un'area già utilizzata in passato per attività analoghe. Una volta concluse le attività, che dureranno complessivamente circa 40 giorni, l'area sarà opportunamente sistemata e verrà realizzata una fascia perimetrale piantumata;*

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 55 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- *per quanto concerne la flowline di collegamento tra Area Cluster C e Centrale si evidenzia che l'attraversamento del Canale verrà realizzato con tecnica trenchless (TOC) al fine di limitare il più possibile le interferenze con il corso d'acqua e con i sistemi naturali ivi presenti. Al termine delle operazioni l'area sarà ripristinata e riportata alle condizioni originarie.*

In virtù di quanto sopra esposto non si rilevano elementi in contrasto con le indicazioni del Piano.

4.3. RIFERIMENTI NORMATIVI PROVINCIALI

4.3.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna è redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

- recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
- individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, scenari di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
- definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti e dei servizi precedentemente elencati (infrastrutture per la mobilità, poli funzionali e insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale, sistema insediativo e servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale);
- definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
- definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

Il Piano inoltre specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, infine, il PTCP definisce con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali e coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale No. 20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i, ai sensi di quanto previsto all'Art. 43 comma 2 della stessa, le Province hanno provveduto all'adeguamento dei PTCP precedentemente approvati al fine di renderli conformi alle previsioni normative introdotte dalla legge stessa.

In risposta a quanto sopra, la Provincia di Ravenna ha adottato con Delibera No. 51 del 6 Giugno 2005 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adeguato ai contenuti della LR No. 20/2000.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 56 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

In seguito, con Delibera No. 9 del 28 Febbraio 2006, il PTCP adeguato è stato approvato dalla Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna No. 65 del 10 Maggio 2006 ne è stata pubblicata la prevista comunicazione di avvenuta approvazione.

Il PTCP è stato inoltre modificato a seguito di:

- approvazione del PSC del Comune di Ravenna con Delibera di Consiglio Comunale No. 25 del 27 Febbraio 2007, ai sensi dell'Art. 22 della LR No. 20/2000 e pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna No. 57, del 26 Aprile 2007;
- approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna No. 106 del 17 Giugno 2009;
- approvazione della Variante Normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio con DCP No. 4 del 26 Gennaio 2010, pubblicato sul BUR dell'Emilia-Romagna No. 24 del 17 Febbraio 2010;
- approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) con DCP No. 71 del 29 Giugno 2010, pubblicato sul BURERT del 4 Agosto 2010;
- approvazione del Piano Energetico Provinciale con DCP No. 21 del 22 Marzo 2011, pubblicato sul BURERT del 27 Aprile 2011;
- approvazione della Variante al PTCP in attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna con DCP No. 24 del 22 Marzo 2011, pubblicato sul BURERT No. 73 dell'11 Maggio 2011.

Il Piano è così strutturato:

- Quadro conoscitivo;
- Relazione generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici di Piano;
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano (VALSAT).

Per valutare la coerenza delle opere in progetto con il PTCP, saranno prese in considerazione in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (nelle quali vengono distinti i sistemi, le zone e gli elementi strutturanti la forma del territorio) e gli elaborati cartografici.

Con riferimento alla Tavola 2 del PTCP "Tutela dei Sistemi Ambientali e delle Risorse Naturali e Storico-Culturali", si segnala come gli stessi tematismi siano stati ripresi nel PSC della Bassa Romagna (Tavola 4) e affrontati nel seguito al Paragrafo 4.4.1, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Per quanto concerne il Titolo 7 ("Specifiche Modalità di Valorizzazione della Biodiversità e di Gestione delle Risorse Ambientali") della Parte II del Piano ("La Tutela dell'Integrità Fisica, dell'Identità Culturale e della Biodiversità del Territorio"), trovandosi l'area vasta di interesse in prossimità di diversi elementi della Rete Ecologica e degli Ecosistemi Naturali e Seminaturali, come indicato in Tavola 6 del PTCP (di cui si riporta uno stralcio nella seguente figura), si rimanda a quanto indicato all'Art. 7.3.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 57 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			




Figura 4.6: PTCP Ravenna – Progetto Reti Ecologiche in Provincia di Ravenna

Art. 7.3 – Rete ecologica di livello provinciale

La Provincia elabora ed approva un progetto di “Reti ecologiche in Provincia di Ravenna” avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità:

- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità elementi funzionali della rete ecologica;
- favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 58 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all'Art. 3.17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino;
- promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente Art. 11.6 (Indirizzi per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane);
- promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica;
- associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio.

Tale progetto costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP (riportata nella figura precedente), in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai fini della traduzione operativa del progetto stesso.

I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.

Per quanto riguarda la Parte III ("Evoluzione del Sistema degli Insediamenti e delle Infrastrutture"), la Tavola 5 del PTCP (di cui si riporta uno stralcio nella seguente figura), riporta indicazioni riguardo all'assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e articolazione del territorio rurale, regolamentate dai Titoli 8 "Ambiti Specializzati per Attività Produttive e Poli Funzionali" e 10 "Territorio Rurale".

L'area di interesse ricade interamente in "Ambiti naturali a prevalente vocazione produttiva agricola". Inoltre, alcune delle opere in progetto (Cluster E e parzialmente le Flowline) ricadono all'interno di un'area segnalata come "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale". In base a quanto stabilito dall'Art. 8.1 delle NTA del Piano l'individuazione nel dettaglio di tali ambiti "*dovrà avvenire in sede di PSC o di Accordo Territoriale*". Come descritto successivamente (Paragrafo 4.4) e come si evince in Tavola 5 la perimetrazione dettagliata di tali ambiti, condotta nell'ambito del PSC, mostra che le opere in progetto non interessano effettivamente tali aree.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 59 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Dalla Figura 4.7 si nota inoltre come l'area di interesse ricada all'interno di un'area segnalata indicativamente dal PTCP, proprio per la presenza in zona degli ambiti specializzati di cui sopra, come "Aggregati di ambiti specializzati per attività produttive "strategici"".




Figura 4.7: PTCP Ravenna – Assetto Strategico della Mobilità, Poli Funzionali, Ambiti Produttivi di Rilievo Sovracomunale, Articolazione del Territorio

Di seguito si riporta uno stralcio degli articoli di interesse.

TITOLO 8 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 8.1 – Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono individuati, con grafia puramente simbolica, nella tav. 5 del PTCP (Figura 4.7).

Il PTCP distingue inoltre fra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale quelli da considerare "consolidati" e quelli "suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo" nel seguito brevemente denominati "ambiti strategici".

In particolare, per "ambiti produttivi strategici", si intendono insiemi di aree produttive che, in relazione alla ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà, al fine di fornire un'offerta più selettiva e qualificata.

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 60 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Il PTCP individua cinque aggregazioni di ambiti a cui attribuisce la qualifica di strategici nel senso suddetto. In Figura 4.7 è riportato, con grafia puramente simbolica, l'Aggregato presso l'intersezione della direttrice S.S. 16 Nord con la direttrice Naviglio e con il corridoio individuato per la E55, il quale comprende i due ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di Alfonsine ed uno di Lugo.

I cinque aggregati di ambiti produttivi "strategici" sono quelli indicati dal PTCP per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà.

In queste aree valgono gli indirizzi generali riportati al comma 4 dell'Art. 8.1 e viene indicato che "sarà inoltre proibito l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante".

L'obiettivo tendenziale della Provincia, anche con la collaborazione dei privati, in caso di accordi volontari tesi a sistemi di gestione ambientale certificati, è quello di soddisfare nel tempo quote significative del fabbisogno energetico con energia derivata da fonti rinnovabili.

Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area industriale esistente dotata delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" (secondo quanto previsto dalla Direttiva generale della Regione sull'attuazione della LR 9/1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale").

Per le aree di nuovo impianto deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata", sempre secondo la Direttiva generale della Regione sull'attuazione della LR 9/1999.

Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'Art. 15 della LR 20/2000. Per gli aggregati di ambiti va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente.

L'Accordo comprende:

- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili;
- la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di del PTCP e le disposizioni di cui sopra;
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 61 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
- gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
- l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
- l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi.

Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi preventivi con le aziende interessate ai sensi dell'Art. 18 della LR 20/2000.

La definizione dei contenuti dell'accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata. La disposizione non trova applicazione per gli ambiti produttivi ricadenti nei comuni che alla data di adozione delle presenti norme hanno già svolto la Conferenza di pianificazione per il PSC.

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi riportati precedentemente in questo articolo.

Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.4.

Art. 8.4 – Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Il PTCP individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 Maggio 2001 "*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*". La localizzazione di tali stabilimenti è relazionata con i principali elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale.

I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'articolo 14 del D. Lgs. 334/99 e dell'articolo 12 della LR No. 26 del 17 Dicembre 2003, secondo i criteri di cui al DM 09 Maggio 2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3 bis della LR No. 20 del 24 Marzo 2000, introdotto dalla LR No. 26/2003.

A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportate nell'allegato E del Quadro conoscitivo del PTCP e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili secondo i criteri stabiliti dal DM 9 Maggio 2001, coerentemente ai contenuti del PTCP. I Comuni sono inoltre tenuti a recepire, ai sensi dell'art. 5-comma 3 del DM 9

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 62 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Maggio 2001, gli elementi pertinenti del Piano di Emergenza Esterna, con particolare riferimento agli elementi strategici per la gestione dell'emergenza.

Sulla base dell'individuazione delle aree di danno riportata nel soprarichiamato Allegato E, i Comuni soggetti agli obblighi di cui al precedente comma sono: Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, **Lugo**, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno.

Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità precedentemente accennata e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.

Ai fini della verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici, i principali elementi ambientali e territoriali da considerarsi vulnerabili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:
 - gli elementi che compongono il sistema idrografico,
 - le aree che compongono il sistema provinciale delle aree naturali protette,
 - le aree e gli elementi che compongono il sistema Rete Natura 2000,
 - le ulteriori zone tutelate di interesse naturale e paesaggistico, di cui agli artt. 3.19 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale) e 3.25 (Zone di tutela naturalistica);
- per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:
 - i poli funzionali (esistenti e previsti),
 - i servizi sanitari e scolastici,
 - le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
 - il sistema delle infrastrutture per la mobilità,
 - le linee di distribuzione energetica ad alta tensione e relative cabine di trasformazione,
 - i centri abitati.

I suddetti principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati sono tutti evidenziati, in relazione a ciascun insediamento a rischio, nelle schede che compongono l'Allegato E del Quadro Conoscitivo del PTCP.

In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09 Maggio 2001, secondo quanto disposto dal medesimo Decreto Ministeriale e dall'articolo 13 della LR No. 26/2003.

Cliente  	Progettista			Commessa P-1434	Unità 00
	Località	ALFONSINE (RA)		Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto	CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Foglio 63 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521					

In deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'Accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.

Le eventuali nuove localizzazioni di cui sopra, dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.

Il PSC, analizzato nel successivo Paragrafo 4.4, perimetra nella Tavola 4 (della quale si riporta uno stralcio in Tavola 5 allegata al presente studio), le aree produttive (Ambiti, nuovi o esistenti, specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale strategici (SS), consolidati (SC) o di rilievo comunali (C)). Sulla base di tali perimetrazioni si è potuto escludere l'interessamento diretto di ambiti nei quali è proibito l'insediamento di stabilimenti RIR, da parte delle opere in progetto.

Pertanto, dall'analisi delle Tavole sopracitate, non emergono criticità tra quanto previsto al Titolo 8 del PTCP e le opere in progetto.

TITOLO 10 – TERRITORIO RURALE

Art. 10.1 – Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP

Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la prevalenza del paesaggio agricolo e/o seminaturale.

Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso.

In sede di PSC i Comuni possono delimitare e disciplinare il territorio rurale articolando e dettagliando anche in diverse sottozone, comprese le zone paesaggistiche.

Con riguardo al territorio rurale il PTCP:

- individua, in applicazione dell'Art. A-17 della LR 20/2000, le aree di valore naturale e ambientale; in particolare nella Tav. 2 recepisce ed integra le aree tutelate dal PTPR, e nella Tav. B.2.1.1 individua il sistema delle aree soggette a specifiche ulteriori norme di protezione. Il PTCP persegue la salvaguardia delle aree di valore naturale ed ambientale;
- effettua, come previsto all'Art. A-16 comma 2 della LR 20/2000, una prima individuazione, nella Tav. 5, degli ambiti del territorio rurale diversamente caratterizzati dal punto di vista dell'economia agricola, di cui all'Art. 10.6;
- articola il territorio in Unità di Paesaggio, individuate nella Tav. 1, e ne descrive nel relativo Allegato della Relazione le rispettive risorse storiche, archeologiche e paesaggistiche che le caratterizzano, ai fini della loro salvaguardia attiva e valorizzazione.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 64 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Art. 10.3 – Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali

Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del PTCP e nei limiti della coerenza e congruenza con gli obiettivi e le politiche illustrate nella relativa Relazione, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:

- nuove costruzioni, necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla LR 20/2000 e ai successivi articoli del presente titolo;
- opere di urbanizzazione;
- infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
- impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
- impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel PPGR;
- attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
- attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività;
- campi attrezzati per la sosta dei nomadi;
- **altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;**
- allevamenti zootecnici industriali;
- attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
- attività connesse con il "turismo rurale", così come disciplinate dalla LR 28 Giugno 1994 No. 26, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
- attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili; tali attività potranno essere ammissibili in porzioni circoscritte del territorio in relazione alle caratteristiche specifiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
- attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili.

Art. 10.6 – Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 65 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Il PTCP, in relazione alla capacità d'uso dei suoli, alla presenza di produzioni tipiche, alle dinamiche settoriali in atto, nonché alla presenza e densità di elementi d'interesse naturale e ambientale, individua due principali tipologie di territorio in cui rispettivamente sono dominanti la componente produttiva e quella paesaggistica, nonché una terza tipologia in cui dominano i caratteri periurbani.

Tale individuazione, come riportata nella Tavola 5 del PTCP (e in Figura 4.7), costituisce la prima e provvisoria individuazione degli ambiti agricoli del territorio rurale, prevista ai sensi del comma 2 dell'Art. A-16 della LR 20/2000.

I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui sopra, che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, descritta nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

Art. 10.8 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono comunque essere presenti aree di valore naturale e ambientale.

In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

In tali ambiti operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché di norma non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.

In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove funzioni urbane sarà ammessa nella misura strettamente indispensabile in relazione all'assenza di alternative tecnicamente valide.

Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a limitare i conflitti tra le attività proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.

Dall'analisi della normativa di Piano emerge come negli ambiti rurali, nonostante sia da privilegiare il mantenimento dei caratteri prevalenti del paesaggio agricolo e/o seminaturale, siano ad ogni modo ammessi "impianti per servizi generali o di pubblica utilità", quali possono essere considerate le opere in progetto (Centrale, Cluster, pozzi di monitoraggio e flowlines).

Per quanto concerne le flowline e le aree dei pozzi che saranno chiusi minerariamente, si sottolinea che al termine delle attività previste le aree verranno totalmente ripristinate e torneranno pertanto alla loro destinazione originale.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 66 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

4.3.2. PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale No. 21 del 22 Marzo 2011 è stato approvato il Piano di Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 27 della LR No. 20/2000 e s.m.i. (a seguito dell'intesa e del parere motivato espressi dalla Regione Emilia Romagna con DGR No. 2095 del 27 Dicembre 2010). La variante è entrata in vigore il 27 Aprile 2011, data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT.

Il "Piano di Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile", conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, si rifà ai seguenti obiettivi generali:

- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;
- prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
- concorrere alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici.

In coerenza con gli obiettivi generali fissati nel Piano Energetico Regionale, la Provincia di Ravenna intende perseguire lo sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico e promuovere:

- il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse;
- lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

Il progetto in esame risulta pienamente coerente con gli obiettivi della pianificazione energetica provinciale in quanto la sua realizzazione contribuirà all'uso efficiente della risorsa gas e all'utilizzo di combustibili puliti, riducendo in tal modo le emissioni di gas climalteranti.

4.4. PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

La LR No. 20 del 24 Marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha introdotto, come accennato precedentemente al Paragrafo 4.2.2.1, innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica. La nuova disciplina prevede la sostituzione del tradizionale Piano Regolatore Generale (PRG) con un innovativo assetto normativo che introduce nuovi strumenti per la pianificazione. Tra questi, si segnala come strumento di natura programmatica il PSC (Piano

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 67 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Strutturale Comunale) il quale delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio, tutelando l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

4.4.1. PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO DELLA BASSA ROMAGNA

I nove Comuni oggi aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (**Alfonsine**, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, **Lugo**, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) hanno deciso di elaborare il PSC in forma associata al fine di avere una pianificazione condivisa e coerente su tutto il territorio. Questo è stato possibile anche sulla base di un Accordo territoriale con la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia Romagna.

Nella seguente tabella si riportano le delibere di adozione e di approvazione dei PSC e delle rispettive Varianti.

Tabella 4.4: Iter Autorizzativo PSC dei Comuni della Bassa Romagna

	PSC			VARIANTE AL PSC		
	Adottato	Approvato	Publicato BUR	Adottato	Approvato	Publicato BUR
	delibera di C.C.			delibera di C.C.		
Alfonsine	n°48 del 29/07/2008	n°24 del 16/04/2009	n°106 del 17/06/2009	n°18 del 29/03/2011	n°32 del 22/05/2012	n° 127 del 18/07/2012
Bagnacavallo	n°55 del 29/07/2008	n°22 del 07/04/2009		n°34 del 28/04/2011	n°34 del 17/05/2012	
Bagnara di Romagna	n°58 del 04/08/2008	n°24 del 09/04/2009		n°19 del 14/04/2011	n°12 del 10/05/2012	
Conselice	n°52 del 17/07/2008	n°31 del 20/04/2009		n°22 del 19/04/2011	n°16 del 24/05/2012	
Cotignola	n°64 del 28/07/2008	n°26 del 02/04/2009		n°16 del 07/04/2011	n°25 del 17/05/2012	
Fusignano	n°34 del 28/07/2008	n°31 del 10/04/2009		n°29 del 28/04/2011	n°20 del 14/05/2012	
Lugo	n°69 del 24/07/2008	n°31 del 02/04/2009		n°23 del 31/03/2011	n°36 del 10/05/2012	
Massa Lombarda	n°76 del 07/08/2008	n°29 del 21/04/2009		n°27 del 27/04/2011	n°29 del 21/05/2012	
Sant'Agata sul Santerno	n°28 del 30/07/2008	n°20 del 21/04/2009		n°11 del 18/04/2011	n°14 del 10/05/2012	

Sulla base di quanto riportato nelle Tavole 4 e 5, le quali presentano rispettivamente degli stralci delle Tavole 3 (Carta dei Vincoli e delle Tutele) e 4 (Schema di Assetto Strutturale) del PSC, di seguito si riporta quanto previsto dal Piano riguardo le aree direttamente interessate dalle opere in progetto.

Il Titolo II delle NTA del Piano, disciplina la "Tutela dell'Ambiente e dell'Identità Storico-Culturale e della Sicurezza del Territorio".

In particolare, relativamente alle Tutele Ambientali, in considerazione dell'interessamento diretto da parte delle opere in progetto (flowline nei tratti compresi tra l'Area Cluster B-D, l'Area Cluster C e la Centrale), di canali principali e secondari (in particolare Scolo Tratturo, Scolo Taglio Corelli inferiore e Canal Vela, Canale dei Molini di Fusignano), (Tavola 4), l'Art. 2.2 precisa come le norme di tale articolo si applichino all'alveo, costituito dalle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse, di 5 m per parte. In tali alvei, "*nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale No. 3939 del 6/9/94*".

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 68 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Negli alvei non è ritenuta ammissibile “*qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni di erosione*”. Inoltre, la presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle precedentemente descritte, è **ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni di seguito riportate**. In particolare, per quanto riguarda:

- Infrastrutture e impianti di pubblica utilità: con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:
 - infrastrutture per la mobilità,
 - invasi, impianti per la captazione, il trattamento e la distribuzione di acqua, nonché quelli a rete per lo scolo delle acque,
 - **infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete per il trasporto di energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni;**

sono ammissibili interventi di:

- manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti,
- ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- **realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali.** La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui agli ultimi due punti, sono approvati dall’Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del PTCP e del PSC,
- alla pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile,
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l’attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d’acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui sopra, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell’Autorità di Bacino.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 69 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- Significativi movimenti di terra: ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

In relazione all'interessamento di "Canali principali e secondari" (Scolo Tratturo, Scolo Taglio Corelli Inferiore e Canal Vela, Canale dei Molini di Fusignano) da parte delle flowline si evidenzia che tali corsi d'acqua saranno attraversati tramite TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) al fine di limitare il più possibile le interferenze.

L'Art. 2.4, relativamente alle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, direttamente interessate dalle opere in progetto (flowline nel tratto compreso tra l'Area Cluster C e la Centrale) (Tavola 4) in prossimità dell'attraversamento del Canale dei Molini di Fusignano, indica come le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- **sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;**
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

siano ammesse in tali aree, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 70 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

PSC ed essere sottoposti alla **valutazione di impatto ambientale**, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

In relazione all'interessamento della "Zona di Interesse Paesaggistico-Ambientale" situata lungo Canale dei Molini di Fusignano da parte delle flowline, si evidenzia che l'attraversamento tramite TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) permetterà di limitare il più possibile le interferenze. Si evidenzia inoltre che, una volta terminate le attività di posa delle linee, l'area verrà totalmente ripristinata e riportata alle condizioni originarie.

L'Art. 2.6 riporta le particolari disposizioni di tutela dei dossi di pianura, distinti in (Tavola 4):

- **Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati** (direttamente interessati dalle flowline nel tratto compreso tra Area Cluster E e Area Cluster B-D, dall'area del pozzo di monitoraggio Alfonsine 15 e dai pozzi Alfonsine 6 e 13, oggetto di attività di chiusura mineraria);
- Dossi di ambito fluviale recente;
- Paleodossi di modesta rilevanza.

Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati nei primi due punti, le nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

Nei "Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati", la realizzazione di fabbricati ed infrastrutture dovrà salvaguardare le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

È fatto salvo quanto previsto da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

In relazione all'interessamento di "Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati" da parte delle opere in progetto non si evidenziano elementi in contrasto con le indicazioni fornite dalla normativa di Piano. Per quanto concerne le flowline e le aree dei pozzi Alfonsine 6 e 13, che saranno chiusi minerariamente, si sottolinea che al termine delle attività previste le aree verranno totalmente

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 71 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

ripristinate. Per quanto concerne l'area del pozzo Alfonsine 15 al termine delle attività di workover verrà realizzata una fascia perimetrale piantumata con funzione di schermatura e mitigazione.

Per quanto riguarda le Tutele dei Beni Storico-Culturali e Testimoniali, le opere in progetto ricadono interamente all'interno di un'area a Basso Rischio Archeologico e in parte (flowline nel tratto compreso tra Area Cluster C e Centrale), interessano un Canale Storico (Canale dei Molini di Fusignano).

A tal proposito l'art. 2.10 indica come ogni intervento che implichi la realizzazione di nuovi volumi utili interrati o la costruzione di nuove urbanizzazioni, che comportino scavi nelle misure definite di seguito, **è subordinato all'esecuzione di sondaggi preventivi svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica**, in particolare **"Area a Basso rischio archeologico"**: scavo di profondità superiore a 5 m dal piano di campagna e con estensione complessiva superiore a 10.000 m².

L'Art. 2.12 indica come i canali storici siano da valorizzare per il ruolo di testimonianza culturale, per il ruolo paesaggistico e per il potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di Rete Ecologica di livello locale che rivestono. Pertanto il loro tracciato non può essere modificato e non possono essere eliminati i manufatti storici quali ponti in muratura o chiuse.

In merito all'interessamento di un'area classificata come "Area a basso rischio archeologico" da parte delle opere in progetto si evidenzia che le flowline e le opere civili per la realizzazione della Centrale non comporteranno scavi di profondità superiore a 5 m da p.c e che contemporaneamente abbiano una estensione complessiva superiore a 10.000 m².

Si evidenzia in ogni caso che, sulla base degli accertamenti da eseguirsi in fase esecutiva, ove si dovessero evidenziare situazioni di interesse archeologico, si potrà provvedere al controllo degli scavi impiegando personale qualificato, in accordo con la Soprintendenza competente.

Con riferimento al Canale dei Molini di Fusignano, classificato come "Canale storico", il tracciato non verrà modificato né verranno eliminati manufatti storici. Come accennato in precedenza, al fine di limitare il più possibile le interferenze con tale corso d'acqua, il suo attraversamento da parte delle flowline è previsto con tecnologia trenchless (TOC).

Relativamente al Vincolo Paesaggistico, come già descritto al Paragrafo 4.1, in considerazione dell'interessamento diretto da parte di alcune delle opere in progetto (Cluster A, Cluster C, area pozzo di monitoraggio 9 e flowline), di aree soggette a vincolo paesaggistico (torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera c), l'Art. 2.17, al comma 3 indica come la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti in tali aree **sia soggetta all'autorizzazione paesistica**, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V del D. Lgs 42/04.

In considerazione dell'interessamento di beni di sottoposti a Vincolo Paesaggistico, in accordo a quanto previsto dall'Art. 146, comma 2 del D. Lgs 42/04 e s.m.i., sarà predisposta un'apposita Relazione Paesaggistica.

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 72 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

Per le Tutele relative alla Vulnerabilità e alla Sicurezza del Territorio, in considerazione dell'interessamento diretto di "Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico", si rimanda all'Art. 2.18 delle NTA del Piano. In particolare sono interessate dalle opere (Tavola 4):

- aree che necessitano dell'analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), alle quali appartengono i terreni coesivi che mostrano scarse qualità dal punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche, e che quindi possono portare in condizioni sismiche a cedimenti consistenti;
- aree per le quali è richiesta la verifica, in sede di pianificazione operativa o attuativa, del loro possibile inserimento nelle zone che richiedono un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento), alle quali appartengono i terreni incoerenti saturi che possono portare a liquefazione delle sabbie e le argille dotate di proprietà geomeccaniche scadenti che possono portare a cedimenti in condizioni sismiche.

Le tipologie di indagini che devono essere eseguite in tali aree, da realizzare in sede di PUA o di POC, sono descritte all'Art. 2.18.

Con riferimento al progetto in esame, gli aspetti relativi alla sismicità sono stati trattati nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA, cui si rimanda.

Per quanto riguarda il Titolo III delle NTA del Piano, "Assetto Strutturale di Progetto: Qualificazione, Valorizzazione e Infrastrutturazione del Territorio", con riferimento alla Rete Ecologica, il PSC identifica nella Tav. 2 (la quale riprende la Tav. 6 del PTCP, il cui stralcio per l'area di interesse è riportato in Figura 4.6) a livello intercomunale, il progetto di sistema spaziale per il potenziamento della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. Il Comune si riserva di integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione allo sviluppo di specifici studi sulla consistenza delle risorse ecologiche ovvero progetti di formazione o consolidamento di corridoi ecologici.

In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica il PSC, all'art. 3.3 delle NTA, ha individuato, tra gli elementi funzionali esistenti o di nuova previsione:

- le fasce territoriali entro cui potenziare, riqualificare o realizzare corridoi ecologici secondari;
- gli ambiti entro cui potenziare, riqualificare o realizzare gangli (nodi) secondari della rete ecologica o realizzare 'stepping stones' (punti di sosta-passaggio).

Tali tematismi sono interessati da:

- Area Cluster A;
- Area Cluster C;
- Area Pozzo di Monitoraggio No. 9;
- Flowline di collegamento tra i Cluster B-D e C, nei punti in cui si attraversano lo Scolo Tratturo, lo Scolo Taglio Corelli inferiore e Canal Vela;

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 73 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- Flowline di collegamento tra il Cluster C e la Centrale, per l'intero tratto, incluso l'attraversamento del Canale dei Mulini di Fusignano.

In merito all'interessamento di tali zone da parte delle suddette opere in progetto e delle relative aree di cantiere si evidenzia che:

- *le attività sulle aree Cluster A e C saranno eseguite presso aree in parte già utilizzate in passato per attività analoghe. Una volta concluse le attività di cantiere, tali aree saranno opportunamente sistemate e verrà realizzata una fascia perimetrale piantumata;*
- *le attività di workover sul pozzo Alfonsine 9 saranno eseguite presso un'area già utilizzata in passato per attività analoghe. Una volta concluse le attività, che dureranno complessivamente circa 40 giorni, l'area sarà opportunamente sistemata e verrà realizzata una fascia perimetrale piantumata;*
- *per quanto concerne gli attraversamenti delle flowline dello Scolo Tratturo, dello Scolo Taglio Corelli inferiore e del Canal Vela e del Canale dei Mulini di Fusignano, si evidenzia che verranno realizzati con tecnica trenchless (TOC) al fine di limitare il più possibile le interferenze con il corso d'acqua e con i sistemi naturali ivi presenti. Al termine delle operazioni l'area sarà ripristinata e riportata alle condizioni originarie;*
- *per quanto concerne il tratto di flowline di collegamento tra il Cluster C e la Centrale, si evidenzia come, al termine delle operazioni di cantiere (che avranno una durata limitata nel tempo), l'area sarà ripristinata e riportata alle condizioni originarie.*

In virtù di quanto sopra esposto non si rilevano elementi in contrasto con le indicazioni del Piano.

Si segnala inoltre come le opere in progetto interesseranno direttamente alcune opere o previsioni dell'Assetto Strategico della Mobilità (Tavola 5) e in particolare:

- ferrovie;
- corridoio per la viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale di previsione;
- percorso ciclabile extraurbano di progetto;

per i quali, tuttavia non sono presenti indicazioni di rilievo (Art. 3.5 delle NTA).

Inoltre saranno interessate direttamente alcune fasce di rispetto elettrodotti e metanodotti, regolamentate dall'Art. 3.7 delle NTA. Tale articolo rimanda alle disposizioni del RUE, per quanto riguarda:

- gli usi ammessi, gli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità;
- gli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.

In particolare l'Art. 3.4.2 delle NTA del RUE indica come all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti, così come individuate in Tavola 4, non siano ammessi "interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, quali le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato,

Cliente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 74 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere”.

L'Art. 3.4.3 delle NTA del RUE indica inoltre come *“per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire ovvero al deposito della DIA, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti”.*

Inoltre, all'interno delle “fasce di attenzione” individuate in Tavola 4, in caso di intervento edilizio o di cambio d'uso il committente deve richiedere all'ente gestore l'esatta posizione della linea elettrica o cabina o del tracciato del metanodotto e l'estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento”.

Con riferimento all'interessamento di infrastrutture si evidenzia che il percorso delle flowline è stato studiato al fine di limitare il più possibile gli attraversamenti. Le modalità di attraversamento sono descritte con maggior dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA, cui si rimanda.

Per quanto riguarda il Titolo V delle NTA del Piano, “Assetto Strutturale di Progetto: Disposizioni riguardanti i diversi Ambiti del Territorio”, si segnala come le opere in progetto ricadano per la maggior parte all'interno di un Ambito Agricolo ad Alta Vocazione Produttiva, ad eccezione del pozzo 29, oggetto di attività di chiusura mineraria, il quale ricade in un Ambito per potenziali nuovi insediamenti urbani (ANS1) (Tavola 5).

Relativamente a quest'ultimo, l'Art. 5.5 delle NTA “Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani (ANS)”, definisce l'area come *“ambito non urbanizzato utilizzabile per la realizzazione di nuovi insediamenti per la residenza e i servizi, nonché per le relative dotazioni territoriali e attrezzature e spazi collettivi”*, indica gli obiettivi generali, le destinazioni d'uso ammesse e la capacità insediativa prevista.

L'Art. 5.10 delle NTA indica gli obiettivi del PSC per il territorio rurale e la sua articolazione e in particolare indica come nel territorio rurale vengano perseguiti i seguenti obiettivi:

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio e con i programmi di adeguamento della rete dei canali di Bonifica ad opera dei relativi Consorzi;
- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;

Ciente  	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 75 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

Come già anticipato precedentemente al Paragrafo 4.3.1, si evidenzia che le opere in progetto non ricadono all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti, in corso di attuazione o potenziali, ASP1/2 (di rilievo sovracomunale strategici, consolidati o di rilievo comunale).

Con riferimento all'ambito ANS1, interessato dagli interventi per la chiusura mineraria del pozzo Alfonsine 29, si evidenzia che tali interventi avranno una durata limitata (circa 20 giorni complessivi), al termine dei quali l'area verrà totalmente ripristinata e restituita agli usi previsti dalla pianificazione comunale.

Cliente  STOGIT  SNAM RETE GAS	Progettista 	Commessa P-1434	Unità 00
	Località ALFONSINE (RA)	Doc. N. APS	LEY-0000-002
	Progetto CAMPO DI STOCCAGGIO GAS DI ALFONSINE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Foglio 76 di 76	Rev. 00
N. Documento Stogit: 0128-00-BGRV-12521			

RIFERIMENTI

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), 2003. Indagine Conoscitiva sullo Stato della Liberalizzazione dal settore del Gas Naturale (IC 22)

LIPU, 2003, Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale, disponibile sul sito web http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 2012, Perimetrazione della Rete Natura 2000, scaricata dal sito web: <ftp://ftp.scn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/>

Regione Emilia-Romagna, 2011. La Gestione dei Rifiuti in Emilia-Romagna – Report 2011